

Comitato Esecutivo del 19 gennaio 2021

**Punto 4 all' ODG
Sace e garanzia su operazioni pro soluto**

**ALLEGATO 4.1
Condizioni generali**

CONDIZIONI GENERALI

PREMESSE

- 1) ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica Covid-19 sta producendo sul tessuto economico nazionale, prevedendo misure di sostegno alla liquidità delle imprese, con decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, SACE S.p.A. è stata autorizzata a rilasciare, fino al 30 giugno 2021, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, garanzie per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle imprese aventi sede in Italia colpite dall'epidemia Covid-19;
- 2) al fine di dare tempestiva attuazione alle misure previste dal suddetto decreto, si riportano di seguito le condizioni e i termini disciplinanti il rilascio delle garanzie da parte di SACE S.p.A. e i conseguenti rapporti sorti tra SACE S.p.A. e i soggetti finanziatori.

Tutto ciò premesso,

che insieme agli allegati (come di volta in volta aggiornati, gli "**Allegati**") costituisce parte integrante e sostanziale delle presenti condizioni generali (le "**Condizioni Generali**"), le parti convergono quanto segue.

I termini e le espressioni di seguito elencati con le iniziali maiuscole avranno il significato di seguito indicato:

"**Atto di Adesione**" indica l'Atto di Adesione, conforme all'Allegato 7 (*Modello di Atto di Adesione*).

"**Atto di Cessione**" indica l'Atto di Cessione, conforme all'Allegato 8 (*Modello di Atto di Cessione*).

"**Atto di Surroga**" indica l'Atto di Surroga, conforme all'Allegato 6 (*Modello di Atto di Surroga*).

"**Codice Unico Identificativo**" ha il significato attribuito a tale termine all'Articolo 5.6 (*Rilascio della Garanzia SACE*).

"**Contratto di Finanziamento**" indica, a seconda del caso, il contratto di:

- i) cessione Pro-Solvendo di crediti su base cd. "*spot*" concluso – anche ai sensi della l. n. 52/1991 – tra il Soggetto Finanziatore e l'Impresa Beneficiaria, ovvero il contratto di cessione Pro-solvendo di crediti concluso, entro il Limite di Credito, in esecuzione di un Contratto Quadro ("**Factoring Pro-Solvendo**"), ovvero
- ii) "*confirming*" concluso tra il Soggetto Finanziatore e l'Impresa Beneficiaria, avente ad oggetto: (i) la gestione, l'amministrazione ed il pagamento a scadenza da parte del Soggetto Finanziatore, per conto dell'Impresa Beneficiaria, dei crediti che fornitori di beni e/o servizi vantano e/o vanteranno nei confronti dell'Impresa Beneficiaria e (ii) la concessione di un finanziamento all'Impresa Beneficiaria per il pagamento dei debiti maturati verso propri fornitori ("**Confirming**"), o
- iii) anticipazione finanziaria del corrispettivo di cessione concluso nell'ambito del contratto di *factoring* sottoscritto tra l'Impresa Beneficiaria ed il Soggetto Finanziatore per la cessione dei crediti futuri che l'Impresa Beneficiaria vanterà nei confronti di propri debitori ("**Anticipo Contratto**"), o
- iv) cessione Pro-Soluto di crediti su base cd. "*spot*" concluso – anche ai sensi della l. n. 52/1991 – tra il Soggetto Finanziatore e l'Impresa Beneficiaria, ovvero il contratto di cessione Pro-Soluto di crediti

concluso, entro il Limite di Credito, in esecuzione di un Contratto Quadro (“**Factoring Pro-Soluto**”).

Il Contratto di Finanziamento può essere sottoscritto anche prima della data dell’Atto di Adesione, a condizione che gli impegni ivi previsti per il Soggetto Finanziatore siano da esso assunti su base cd. “*uncommitted*” e che il Contratto di Finanziamento medesimo ed i relativi Finanziamenti siano conformi alle previsioni contenute nelle presenti Condizioni Generali.

“**Contratto Quadro**”, nell’ambito del Factoring Pro-Solvendo e del Factoring Pro-Soluto, indica il contratto quadro concluso tra il Soggetto Finanziatore e l’Impresa Beneficiaria per la cessione Pro-Solvendo o, a seconda del caso, Pro-Soluto, di crediti nel rispetto del Limite di Credito; il Contratto Quadro può essere sottoscritto anche prima della data dell’Atto di Adesione, a condizione che gli impegni ivi previsti per il Soggetto Finanziatore siano da esso assunti su base cd. “*uncommitted*” e che il Contratto Quadro medesimo ed i relativi Finanziamenti siano conformi alle previsioni contenute nelle presenti Condizioni Generali.

“**Corrispettivo Annuale**” ha il significato attribuito a tale termine all’Articolo 4.1 (*Remunerazione della Garanzia SACE*).

“**Credito**”, nell’ambito del Factoring Pro-Solvendo e del Factoring Pro-Soluto, indica ciascun credito ceduto dall’Impresa Beneficiaria al Soggetto Finanziatore ai sensi del Contratto di Finanziamento relativo a fatture emesse dall’Impresa Beneficiaria entro e non oltre il 30 giugno 2021 ovvero, nel caso di Contratti di Finanziamento conclusi in esecuzione di un Contratto Quadro, relativo a fatture emesse anche dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, a condizione che tali fatture siano riferibili ad attività o prestazioni eseguite entro e non oltre il 30 giugno 2021.

Il Credito deve essere esistente, liquido ed esigibile alla sua scadenza originaria o convenzionale (per effetto di specifico accordo intervenuto tra il Soggetto Finanziatore e l’Impresa Beneficiaria e/o, per l’ipotesi di Factoring Pro-Soluto, il Debitore Ceduto), che dovrà intervenire successivamente alla data della cessione ed entro il 30 giugno 2027 e fermo restando che la predetta scadenza convenzionale non potrà essere successiva a 6 (sei) mesi, ovvero 12 (dodici) mesi per l’ipotesi di Factoring Pro-Soluto, dalla scadenza originaria indicata in fattura.

“**Debitore Ceduto**”, nell’ambito del Factoring Pro-Solvendo e del Factoring Pro-Soluto, indica ciascun soggetto verso cui l’Impresa Beneficiaria vanta o vanterà il Credito. Con riferimento al Factoring Pro-Soluto, i Debitori Ceduti sono i soggetti indicati dall’Impresa Beneficiaria nell’allegato C (*Elenco dei Debitori Ceduti*) della Richiesta di Finanziamento.

“**Decreto**” indica il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla Legge di Conversione.

“**Finanziamento**” indica il finanziamento conforme ai requisiti di cui all’Articolo 2 (*Tipologia e scopo dei Finanziamenti*) erogato in esecuzione del Contratto di Finanziamento entro i termini previsti dall’Articolo 9.1(iii) (*Impegni del Soggetto Finanziatore*). I Finanziamenti concessi in esecuzione di un Contratto Quadro possono essere erogati anche dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, a condizione che i relativi Contratti di Finanziamento abbiano a oggetto la cessione di crediti relativi a fatture emesse anche dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 purché riferibili ad attività o prestazioni eseguite entro e non oltre il 30 giugno 2021.

“**Garanzia SACE**” indica la garanzia rilasciata da SACE avente le caratteristiche di cui all’Articolo 3 (*Garanzia SACE*).

“**Importo del Finanziamento**” indica l’importo corrisposto dal Soggetto Finanziatore all’Impresa Beneficiaria in esecuzione di un Contratto di Finanziamento; nell’ambito del Factoring Pro-Solvendo e del Factoring Pro-Soluto, l’Importo del Finanziamento corrisponde all’importo del corrispettivo pagato all’Impresa Beneficiaria per

la cessione dei Crediti.

“**Importo Massimo Garantito**” ha il significato attribuito a tale termine all’Articolo 3.1 (*Garanzia SACE*).

“**Impresa Beneficiaria**” indica l’impresa beneficiaria del Finanziamento avente i requisiti di cui all’Articolo 1 (*Imprese Beneficarie*).

“**Giorno Lavorativo**” indica qualsiasi giorno di calendario diverso dal sabato, dalla domenica e dagli altri giorni nei quali le banche non sono, di regola, aperte sulla piazza di Roma e Milano per l’esercizio della loro normale attività.

“**Legge di Conversione**” indica la legge 5 giugno 2020, n. 40, che ha convertito in legge, con modificazioni, il Decreto.

“**Limite di Credito**” indica, nell’ambito del Factoring Pro-Solvendo e del Factoring Pro-Soluto, l’importo massimo del Finanziamento dal Soggetto Finanziatore all’Impresa Beneficiaria per il pagamento anticipato del corrispettivo dei Crediti ceduti Pro-Solvendo o, a seconda del caso, Pro-Soluto. Il Limite di Credito ha carattere di rotatività, cosicché ogni pagamento da parte dell’Impresa Beneficiaria, del Debitore Ceduto o di terzi relativo ai Crediti renderà disponibile per pari importo il Limite di Credito medesimo.

“**Notifica**” indica la Notifica, conforme all’Allegato 9 (*Modello di Notifica della Cessione*).

“**Percentuale Garantita**” ha il significato attribuito a tale termine all’Articolo 3.2 (*Garanzia SACE*).

“**PMI**” ha il significato attribuito a tale termine all’Articolo 1.1 (*Imprese Beneficarie*).

“**Pro-Soluto**” indica, nell’ambito del Factoring Pro-Soluto, la modalità di cessione dei Crediti mediante la quale il Soggetto Finanziatore acquista i Crediti rinunciando alla garanzia di solvenza del Debitore Ceduto prestata dall’Impresa Beneficiaria, assumendosi il rischio del mancato pagamento del Debitore Ceduto medesimo alle condizioni del Contratto di Finanziamento e nei limiti del cd. “*plafond*” ivi previsto, indicante l’importo massimo entro il quale il Soggetto Finanziatore assume il predetto rischio per ciascun Debitore Ceduto. La cessione dei Crediti deve essere resa opponibile al Debitore Ceduto, nel rispetto dei termini e delle formalità previste nell’ordinamento del Debitore Ceduto, entro e non oltre la data della Richiesta di Escussione.

“**Pro-Solvendo**” indica, nell’ambito del Factoring Pro-Solvendo, la garanzia di solvenza del Debitore Ceduto prestata dall’Impresa Beneficiaria, che si assume il rischio di mancato pagamento del Debitore Ceduto e che, pertanto, in caso di mancato pagamento alla scadenza del Credito, è obbligata a rimborsare al Soggetto Finanziatore l’Importo del Finanziamento, degli interessi convenzionali e degli altri accessori pattuiti.

“**Richiesta di Escussione**” ha il significato attribuito a tale termine all’Articolo 6.1 (*Escussione della Garanzia SACE*).

“**Richiesta di Finanziamento**” ha il significato attribuito a tale termine all’Articolo 5.1 (*Rilascio della Garanzia SACE*).

“**Richiesta di Garanzia SACE**” ha il significato attribuito a tale termine all’Articolo 5.3 (*Rilascio della Garanzia SACE*).

“**SACE**” indica SACE S.p.A.

Versione 20210115 FCT V 4.0

3

“Soggetto Finanziatore” indica ciascuna banca, istituzione finanziaria nazionale e internazionale e/o altro soggetto abilitato all’esercizio del credito in Italia, finanziatore nell’ambito del Contratto di Finanziamento e che abbia aderito alle presenti Condizioni Generali ai sensi dell’Articolo 13 (*Modalità di adesione alle Condizioni Generali*); nel caso di esistenza di un *pool* di finanziatori, il *pool* è rappresentato dal Soggetto Finanziatore che agisce in nome e per conto di tutti gli istituti finanziatori partecipanti al *pool*.

Nelle presenti Condizioni Generali:

- (a) ove non risulti altrimenti ogni termine definito utilizzato al singolare dovrà considerarsi implicitamente riferito anche al plurale e *viceversa*;
- (b) i riferimenti a "Articoli", "Premesse", "Allegati" e "paragrafi" sono da intendersi agli articoli, premesse, allegati e paragrafi delle presenti Condizioni Generali.

Articolo 1

(Imprese Beneficiarie)

- 1.1 Ai fini delle presenti Condizioni Generali, sono considerate Imprese Beneficiarie le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE (le “**PMI**”), ivi inclusi i lavoratori autonomi, i liberi professionisti titolari di partita IVA, le associazioni professionali e le società tra professionisti, nonché tutte le altre tipologie di imprese indipendentemente dalla dimensione, dal settore di attività e dalla forma giuridica, che rispettino i seguenti requisiti:
- (i) abbiano sede legale in Italia;
 - (ii) non siano risultate in difficoltà al 31 dicembre 2019 ai sensi dell’articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014¹ e non siano risultate presenti al 29 febbraio 2020 tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come rilevabili dal Soggetto Finanziatore; e
 - (iii) solo con riferimento alle PMI, ove ne abbiano accesso, abbiano già utilizzato fino a completa capienza (a) il Fondo di Garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché (b) le garanzie concesse ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n.102.
- 1.2 Ai fini delle presenti Condizioni Generali, si considera altresì Impresa Beneficiaria quella che (a) è stata ammessa alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all’articolo 186-*bis* del Regio

¹ Nella definizione del rapporto debito/patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni dall’Impresa Beneficiaria, che non può essere superiore a 7,5, così come indicato nella definizione di “impresa in difficoltà” di cui al punto 1) della lettera e) del comma 18 dell’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, vengono inclusi, nel calcolo del patrimonio, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazione, forniture e appalti, certificati ai sensi dell’articolo 9, comma 3-bis, del Decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all’articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l’apposita piattaforma elettronica.

Decreto 16 marzo 1942, n. 267, (b) ha stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 o (c) ha presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, a condizione che (i) dalla data di presentazione della Richiesta di Finanziamento (a) non presenti esposizioni classificabili come esposizioni deteriorate e (b) non presenti importi in arretrato come rilevabili dal Soggetto Finanziatore e (ii) il Soggetto Finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria dell'impresa, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 6, lettere a) e c), del Regolamento (UE) n. 575/2013.

- 1.3 Ai fini delle presenti Condizioni Generali, non si considera Impresa Beneficiaria quella che controlla direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che sia controllata, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, da intendersi quale una delle giurisdizioni individuate nell'allegato I della lista UE delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali del Consiglio dell'Unione Europea. La condizione di cui al presente Articolo 1.3 (*Imprese Beneficarie*) non si applica se l'Impresa Beneficiaria dimostri che il soggetto non residente svolge un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali. A tal fine, l'impresa può interpellare l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della Legge 27 luglio 2000, n. 212.

Articolo 2

(Tipologia e scopo dei Finanziamenti)

- 2.1 Il Finanziamento coperto dalla Garanzia SACE deve essere destinato a:

- (i) investimenti,
- (ii) costi del personale,
- (iii) costi dei canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, o
- (iv) capitale circolante,

esclusivamente per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia (ad esclusione di acquisizioni di partecipazioni sociali) e a condizione che l'Impresa Beneficiaria si impegni a mantenere in Italia la parte sostanziale della produzione.

Il Finanziamento può essere altresì destinato, in misura non superiore al 20 per cento dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile come conseguenza della diffusione dell'epidemia da COVID-19 o delle misure dirette alla prevenzione e al contenimento della stessa e a condizione che l'impossibilità oggettiva del rimborso sia attestata dal titolare o rappresentante legale, o altro soggetto munito dei necessari poteri, dell'Impresa Beneficiaria nella Richiesta di Finanziamento.

- 2.2 Il Finanziamento, da erogarsi in un'unica soluzione dovrà avere una durata non superiore a 6 anni (in ogni caso non eccedente il termine del 30 giugno 2027), con la possibilità per le Imprese Beneficarie di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 36 mesi. Resta inteso che, per il Factoring Pro-Solvendo

e per il Factoring Pro-Soluto, il suddetto preammortamento non trova applicazione e i Finanziamenti potranno essere erogati in più soluzioni.

- 2.3 Il costo del Finanziamento coperto dalla Garanzia SACE, composto da (i) remunerazione della Garanzia SACE, (ii) commissioni relative al Finanziamento (comunque limitate al recupero dei costi) e (iii) tasso di interesse, dovrà essere inferiore al costo, composto da commissioni relative al Finanziamento e tasso di interesse, che sarebbe stato richiesto dal Soggetto Finanziatore per operazioni con le medesime caratteristiche, ma prive della Garanzia SACE, come documentato e attestato dal rappresentante legale del Soggetto Finanziatore o altro soggetto munito dei necessari poteri.
- 2.4 L'importo del Limite di Credito o l'Importo del Finanziamento, a seconda del caso, non dovranno essere superiori al maggiore tra:
- (a) 25% del fatturato annuo dell'Impresa Beneficiaria relativo al 2019, come risultante dall'ultimo bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale ovvero come risultanti dai dati certificati² se l'Impresa Beneficiaria non ha ancora approvato il bilancio;
 - (b) il doppio dei costi del personale dell'Impresa Beneficiaria relativi al 2019, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato ovvero dai dati certificati³ se l'Impresa Beneficiaria non ha ancora approvato il bilancio. Qualora l'Impresa Beneficiaria abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal titolare o rappresentante legale dell'Impresa Beneficiaria o altro soggetto munito dei necessari poteri.

Ai fini dell'individuazione del suddetto limite, troveranno applicazione i seguenti criteri:

- qualora l'Impresa Beneficiaria sia destinataria di più finanziamenti assistiti da una Garanzia SACE, o da altra garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti si cumulano;
- qualora l'Impresa Beneficiaria sia parte di un gruppo che beneficia di più finanziamenti assistiti da una Garanzia SACE, gli importi di detti finanziamenti si cumulano;
- si avrà riguardo al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell'Impresa Beneficiaria ovvero su base consolidata qualora l'Impresa Beneficiaria appartenga ad un gruppo.

Articolo 3

(Garanzia SACE)

- 3.1 La Garanzia SACE è una garanzia a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, rilasciata in conformità con quanto previsto dal Decreto secondo il modello di cui all'Allegato 4 (*Modello di Garanzia SACE*), avente ad oggetto il rischio di mancato rimborso dei Finanziamenti concessi successivamente all'entrata in vigore

² Si fa riferimento, a titolo esemplificativo, ai dati certificati dal collegio sindacale o nel progetto di bilancio approvato dal consiglio di amministrazione.

³ Si fa riferimento, a titolo esemplificativo, ai dati certificati dal collegio sindacale o nel progetto di bilancio approvato dal consiglio di amministrazione.

del Decreto o, per il Factoring Pro-Solvendo e per il Factoring Pro-Soluto, all'entrata in vigore della Legge di Conversione, per capitale, interessi ed oneri accessori, fino ad un ammontare complessivo massimo indicato nella medesima Garanzia SACE (l'“**Importo Massimo Garantito**”).

Resta inteso che, in presenza di un Contratto Quadro, la Garanzia SACE ha ad oggetto il rischio di mancato rimborso dei Finanziamenti concessi in esecuzione di tale contratto, entro il Limite di Credito.

3.2 La Garanzia SACE potrà essere rilasciata entro e non oltre il 30 giugno 2021, in concorso paritetico e proporzionale tra SACE ed il Soggetto Finanziatore, con le seguenti percentuali di copertura:

- (i) 90% dell'Importo del Finanziamento per Imprese Beneficarie con non più di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di Euro alla data della Richiesta di Finanziamento;
- (ii) 80% dell'Importo del Finanziamento per Imprese Beneficarie con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di Euro o con più di 5.000 dipendenti in Italia alla data della Richiesta di Finanziamento;
- (iii) 70% dell'Importo del Finanziamento per le Imprese Beneficarie con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di Euro alla data della Richiesta di Finanziamento.

Le suddette percentuali potranno essere eventualmente incrementate conformemente all'articolo 1, comma 8, del Decreto, sussistendone le condizioni, per il tramite del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al successivo Articolo 5.7 (*Rilascio della Garanzia SACE*) (ciascuna, la “**Percentuale Garantita**”) e si applicano sull'importo residuo dovuto.

3.3 Qualora l'Impresa Beneficaria sia parte di un gruppo, ai fini dell'individuazione delle percentuali di cui al precedente Articolo 3.2 (*Garanzia SACE*) si farà riferimento al valore su base consolidata del fatturato e del numero dei dipendenti associato ai costi del personale del gruppo.

3.4 La cedibilità dei diritti derivanti dalla Garanzia SACE è espressamente esclusa, fatta eccezione (i) per le cessioni effettuate a seguito del trasferimento dei crediti inerenti al Finanziamento in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali ed internazionali, altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, aventi sede in paesi non sanzionati e non ad alto rischio riciclaggio e finanziamento del terrorismo⁴, e che abbiano aderito alle presenti Condizioni Generali ai sensi del successivo Articolo 13 (*Modalità di adesione alle Condizioni Generali*), a condizione che delle suddette cessioni sia data comunicazione a SACE nel rapporto di cui all'Articolo 9.1(viii) (*Impegni del Soggetto Finanziatore*), nonché (ii) per le cessioni o dazioni in pegno dei crediti inerenti al Finanziamento in favore di Banche Centrali, della Banca Europea per gli Investimenti e di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., fermo restando l'obbligo del Soggetto Finanziatore di dare comunicazione a SACE delle suddette cessioni e dazioni in pegno nel rapporto di cui all'Articolo 9.1(viii) (*Impegni del Soggetto Finanziatore*). Resta inteso che nelle ipotesi di cessione o dazione in pegno dei suddetti crediti a Banche Centrali dell'Eurosistema, SACE non potrà avvalersi, nei

⁴ Si intendono i paesi terzi i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva (UE) 2015/849; paesi terzi presenti nell'elenco pubblicato dal GAFI dei Paesi a rischio elevato e non collaborativi, ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio; paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe adottate dai competenti organismi nazionali e internazionali (i.e. ONU, UE, OFAC).

confronti di queste ultime, del diritto di sollevare in sede di escussione le eccezioni previste dal successivo Articolo 6.3 (*Escussione della Garanzia SACE*).

Articolo 4

(Remunerazione della Garanzia SACE)

4.1 A titolo di remunerazione della Garanzia SACE, saranno dovute le seguenti commissioni annuali anticipate dalle Imprese Beneficiarie:

- (i) per i Finanziamenti alle PMI saranno calcolati in rapporto alla Percentuale Garantita della quota capitale erogata per effetto dei Finanziamenti in ciascun trimestre solare di riferimento: a) 25 punti base per il primo anno, b) 50 punti base per il secondo e il terzo anno, c) 100 punti base per il quarto, il quinto e il sesto anno;
- (ii) per i Finanziamenti ad Imprese Beneficiarie diverse dalle PMI saranno calcolati in rapporto alla Percentuale Garantita della quota capitale erogata per effetto dei Finanziamenti in ciascun trimestre solare di riferimento: a) 50 punti base per il primo anno, b) 100 punti base per il secondo e il terzo anno, c) 200 punti base per il quarto, il quinto e il sesto anno.

(ciascuna, il “**Corrispettivo Annuale**”).

Resta inteso che, in ipotesi di Factoring Pro-Solvendo e di Factoring Pro Soluta nell’ambito di un Contratto Quadro, le commissioni saranno calcolate in rapporto alla Percentuale Garantita del Limite di Credito.

4.2 Il Corrispettivo Annuale sarà corrisposto con le seguenti modalità:

- (i) il Corrispettivo Annuale relativo alla prima annualità sarà dovuto dal Soggetto Finanziatore a SACE entro il decimo giorno dalla fine del trimestre solare in cui è avvenuta l’erogazione del Finanziamento, ovvero, nel caso di Factoring Pro-Solvendo o Factoring Pro-Soluta nell’ambito di un Contratto Quadro, del primo Finanziamento. Resta inteso che in ipotesi di Factoring Pro-Solvendo o Factoring Pro-Soluta avente durata fino a 12 (dodici) mesi, il Corrispettivo Annuale sarà dovuto dal Soggetto Finanziatore a SACE alla data di erogazione del Finanziamento, ovvero del primo Finanziamento nel caso di Factoring Pro-Solvendo o Factoring Pro-Soluta in esecuzione di un Contratto Quadro;
- (ii) il Corrispettivo Annuale relativo alle annualità successive alla prima sarà di volta in volta corrisposto dal Soggetto Finanziatore a SACE entro l’ultimo giorno lavorativo utile che cade un anno dopo la data di scadenza del trimestre solare in cui è avvenuta l’erogazione del Finanziamento o, in ipotesi di Factoring Pro-Solvendo o di Factoring Pro Soluta nell’ambito di un Contratto Quadro, del primo Finanziamento. A tal fine il Soggetto Finanziatore includerà nel Contratto di Finanziamento o nel Contratto Quadro un impegno dell’Impresa Beneficiaria a corrisponderle l’importo volta per volta dovuto a SACE coerentemente con le scadenze sopra indicate.

4.3 Il Corrispettivo Annuale, relativo all’intera durata del Finanziamento o del Contratto Quadro, sarà comunicato al Soggetto Finanziatore da SACE contestualmente al momento del perfezionamento della Garanzia SACE, successivamente alla comunicazione, da parte del Soggetto Finanziatore, dell’avvenuta erogazione del Finanziamento o, in ipotesi di Factoring Pro-Solvendo o Factoring Pro-Soluta nell’ambito di un Contratto Quadro, del primo Finanziamento.

4.4 Resta espressamente inteso che:

- (i) fatta eccezione per il primo pagamento, l'obbligo del Soggetto Finanziatore di riconoscere a SACE gli importi di cui al presente Articolo 4 (*Remunerazione della Garanzia SACE*) è subordinato all'effettivo pagamento del relativo ammontare da parte dell'Impresa Beneficiaria;
 - (ii) in caso di pagamento solo parziale da parte dell'Impresa Beneficiaria di qualunque importo ai sensi del Contratto di Finanziamento, tali importi saranno ripartiti tra SACE e il Soggetto Finanziatore, *pro quota*, in proporzione alle rispettive ragioni di credito;
 - (iii) su ciascuna somma corrisposta a SACE in ritardo rispetto ai termini previsti dal presente Articolo 4 (*Remunerazione della Garanzia SACE*), matureranno interessi moratori al tasso annuo dello 0,50%;
 - (iv) laddove la durata residua del Finanziamento o del Contratto Quadro fosse inferiore ad un anno, il calcolo del Corrispettivo Annuale sarà calcolato in proporzione a tale durata residua.
- 4.5 Ogni pagamento a SACE verrà effettuato sul conto corrente indicato nella Garanzia SACE.

Articolo 5

(Rilascio della Garanzia SACE)

- 5.1. Ai fini del rilascio della Garanzia SACE, ciascuna Impresa Beneficiaria dovrà presentare al Soggetto Finanziatore (che potrà agire anche per conto di altri Soggetti Finanziatori partecipanti) un'apposita richiesta di Finanziamento conforme all'Allegato 1 (*Richiesta di Finanziamento*) (la "**Richiesta di Finanziamento**").
- 5.2. Il Soggetto Finanziatore, ricevuta dall'Impresa Beneficiaria la Richiesta di Finanziamento e verificata la possibilità di rilasciare le dichiarazioni di cui al paragrafo (iii) della Richiesta di Garanzia SACE, avvierà l'istruttoria creditizia nei confronti dell'Impresa Beneficiaria nonché, per l'ipotesi di Factoring Pro-Soluto, del Debitore Ceduto e, in caso di esito positivo, sottoporrà una proposta di delibera ai propri organi competenti.
- 5.3. All'esito della positiva delibera, il Soggetto Finanziatore invierà a SACE apposita richiesta di rilascio della Garanzia SACE redatta in conformità all'Allegato 2 (*Richiesta di Rilascio della Garanzia SACE*) (la "**Richiesta di Garanzia SACE**"). SACE avrà diritto in ogni momento di avere accesso a tale documentazione fino alla scadenza del dodicesimo mese successivo all'estinzione del Contratto di Finanziamento.
- 5.4. SACE, una volta ricevute le richieste di Garanzia SACE, provvederà, rispettando il loro ordine cronologico, a verificare gli esiti dell'istruttoria del Soggetto Finanziatore e la completezza delle informazioni presentate.
- 5.5. All'esito delle verifiche, le eventuali incongruenze saranno notificate da SACE al Soggetto Finanziatore con apposita comunicazione di mancato accoglimento.
- 5.6. Nel caso di esito positivo, con riferimento a Finanziamenti (di importo inferiore a 375 milioni di Euro) richiesti da Imprese Beneficarie con non più di 5.000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di Euro, sulla base dei dati risultanti dall'ultimo bilancio approvato ovvero dei dati certificati con riferimento alla data di entrata in vigore del Decreto se l'Impresa Beneficiaria non ha ancora

approvato il bilancio, SACE emetterà la Garanzia SACE mediante comunicazione al Soggetto Finanziatore del codice unico identificativo della Garanzia SACE attraverso il portale on-line Garanzia Italia (il “**Codice Unico Identificativo**”), confermando l’avvenuta emissione della stessa. Resta inteso che, in presenza di un Contratto Quadro, la soglia degli Euro 375 milioni dovrà essere verificata con riguardo al Limite di Credito.

- 5.7. Nel caso di esito positivo, con riferimento a Finanziamenti richiesti da Imprese Beneficiarie con numero di dipendenti in Italia superiore a 5.000 o con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi di Euro - sulla base dei dati risultanti dall’ultimo bilancio approvato, ovvero dei dati certificati con riferimento alla data di entrata in vigore del Decreto se l’Impresa Beneficiaria non ha ancora approvato il bilancio - il rilascio della Garanzia SACE e del corrispondente Codice Unico Identificativo sarà in ogni caso subordinato all’esito positivo di un’istruttoria da parte di SACE e all’emanazione di un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 1, comma 7, del Decreto, tenuto conto del ruolo dell’Impresa Beneficiaria in Italia nelle seguenti aree: (i) contributo allo sviluppo tecnologico; (ii) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti; (iii) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche; (iv) impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro; (v) peso specifico nell’ambito di una filiera produttiva strategica.
- 5.8. Resta peraltro inteso che SACE, ove l’Impresa Beneficiaria richiedente non sia qualificabile come PMI (come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE), non procederà al rilascio di una Garanzia SACE qualora a seguito della stessa l’ammontare complessivo di tutte le Garanzie SACE emesse con riferimento ad Imprese Beneficiarie non qualificabili come PMI risultasse superiore a 170 miliardi di Euro.
- 5.9. Il Soggetto Finanziatore, ricevuto il Codice Unico Identificativo, procederà al definitivo perfezionamento del Finanziamento e notificherà a SACE con riferimento a ciascun Codice Unico Identificativo della Garanzia SACE la data di avvenuta erogazione del Finanziamento nonché l’importo e la data di avvenuto pagamento del Corrispettivo Annuale.

SACE assocerà al Codice Unico Identificativo della Garanzia SACE la data di erogazione segnalata dal Soggetto Finanziatore attribuendo la data di decorrenza della Garanzia SACE a quella di avvenuta erogazione del Finanziamento.

In ipotesi di Factoring Pro-Solvendo o di Factoring Pro-Soluto nell’ambito di un Contratto Quadro, la data di decorrenza della Garanzia SACE corrisponderà alla data di erogazione del primo Finanziamento concesso in esecuzione di tale contratto. La data di perfezionamento dei successivi Finanziamenti sarà comunicata a SACE nell’ambito del report contenente le informazioni di cui all’Allegato 3 (*Modello di Rapporto Trimestrale*), al fine di monitorare l’utilizzo dell’importo Massimo Garantito.

Articolo 6

(Escussione della Garanzia SACE)

- 6.1. In caso di mancato pagamento, da parte dell’Impresa Beneficiaria ovvero, nel caso di Factoring Pro-Soluto, da parte del Debitore Ceduto, di qualunque importo dovuto ai sensi del Contratto di Finanziamento – ivi inclusi, per l’ipotesi di Factoring Pro-Solvendo, gli eventuali importi dovuti a seguito della revoca della cessione dei Crediti ai sensi del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (e successive modifiche e integrazioni) - a titolo di capitale, interessi e oneri accessori, sarà facoltà del Soggetto

Finanziatore richiedere il pagamento a SACE dell'importo dovuto ai sensi della relativa Garanzia SACE, presentando una richiesta di pagamento secondo il modello riportato all'Allegato 5 (*Richiesta di Escussione*) (la "**Richiesta di Escussione**"), corredata dei relativi allegati, contenente:

- con riferimento al Factoring Pro-Soluto, l'evidenza documentale che la cessione è stata resa opponibile al Debitore Ceduto nel rispetto dei termini e delle formalità previste nell'ordinamento del Debitore Ceduto;
- con riferimento al Factoring Pro-Soluto relativo a Debitori Ceduti esteri, l'evidenza di un parere legale – i cui costi non potranno in alcun caso essere a carico di SACE - rilasciato da un primario studio di gradimento di SACE che confermi che la cessione è stata resa opponibile al Debitore Ceduto nel rispetto dei termini e delle formalità previste nell'ordinamento del Debitore Ceduto;
- l'indicazione delle somme non corrisposte e la data di inadempimento;
- le contabili bancarie attestanti le erogazioni dell'intero Importo del Finanziamento effettuate;
- copia di almeno un sollecito di pagamento (diffida ad adempiere) inviato all'Impresa Beneficiaria o, nel caso di Factoring Pro-Soluto, al Debitore Ceduto;
- indicazione delle iniziative eventualmente avviate verso l'Impresa Beneficiaria o, nel caso di Factoring Pro-Soluto, verso il Debitore Ceduto per preservare e recuperare il credito;
- documentazione volta a consentire il subentro di SACE nei diritti verso l'Impresa Beneficiaria o, nel caso di Factoring Pro-Soluto, verso il Debitore Ceduto, ivi inclusa, su richiesta di SACE, una copia del contratto da cui sorgono i Crediti nonché delle fatture commerciali o documenti equivalenti attestanti la prestazione di beni e/o servizi o l'esecuzione dei lavori oggetto del contratto, ed eventuali certificati di accettazione degli stati avanzamento lavori o collaudo dei lavori;
- con riferimento al Factoring Pro Soluto, l'indicazione di eventuali contestazioni sollevate dal Debitore Ceduto relativamente ai Crediti unitamente a tutte le informazioni ed alla documentazione necessaria in relazione a tali contestazioni.

6.2. La Richiesta di Escussione potrà avere ad oggetto altresì le somme che fossero state corrisposte dall'Impresa Beneficiaria o, nel caso di Factoring Pro-Soluto, dal Debitore Ceduto secondo i termini del Contratto di Finanziamento e che dovessero essere state restituite in conseguenza di azione dichiarativa di inefficacia o di azione revocatoria promosse ai sensi del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (e successive modifiche e integrazioni).

6.3. A seguito della ricezione della Richiesta di Escussione, SACE verserà, a prima richiesta e con rinuncia, ai sensi dell'articolo 1944, comma 2° cod. civ., ad ogni obbligo di preventiva escussione dell'Impresa Beneficiaria e del Debitore Ceduto - ma fermo restando il diritto di sollevare in sede di escussione eccezioni in relazione ad eventuali inadempimenti del Soggetto Finanziatore agli impegni di cui agli Articoli 4 (*Remunerazione della Garanzia SACE*), 6.1 (*Escussione della Garanzia SACE*), 9.1 (*Impegni del Soggetto Finanziatore*) (i), (ii) (con esclusivo riferimento all'impegno di cui alla lettera (a)) e da (iii) a (ix), fermo comunque quanto previsto all'Articolo 9.1 (*Impegni del Soggetto Finanziatore*) - le somme dovute ai sensi della Garanzia SACE entro la successiva tra le seguenti date:

- 30 (trenta) giorni dalla ricezione della Richiesta di Escussione, completa delle informazioni e degli allegati richiesti;
 - 90 (novanta) giorni dal mancato pagamento delle somme dovute ai sensi del Contratto di Finanziamento.
- 6.4. Qualora il Soggetto Finanziatore intenda esercitare il diritto di esigere il rimborso anticipato delle somme finanziate ai sensi del Contratto di Finanziamento, il pagamento ai sensi della Garanzia SACE resta operante in base alle scadenze previste dal Contratto di Finanziamento ovvero, nell'ipotesi di Factoring Pro-Solvendo e Factoring Pro-Soluto, in base alle scadenze dei Crediti, a meno che SACE non eserciti la facoltà di pagare anticipatamente gli importi.
- 6.5. La Richiesta di Escussione potrà essere inoltrata esclusivamente dal Soggetto Finanziatore mediante comunicazione sottoscritta con firma digitale ed inviata a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: sacegaranzaitalia@pec.it.
- 6.6. I pagamenti saranno corrisposti al Soggetto Finanziatore mediante accredito sul conto corrente indicato dal Soggetto Finanziatore nella Richiesta di Escussione.
- 6.7. Con riferimento al Factoring Pro-Soluto, qualora i pagamenti corrisposti da SACE ai sensi della Garanzia SACE non risultassero, per qualsiasi motivo, in tutto o in parte, dovuti, il Soggetto Finanziatore è tenuto a restituire a SACE i relativi importi oltre agli interessi al tasso Euribor ad un mese maturati per i periodi mensili successivi a partire dalla data di pagamento.
- 6.8. Con riferimento al Factoring Pro-Soluto, nel caso in cui (a) il Debitore Ceduto abbia sollevato contestazioni, nei modi e nei termini previsti nel contratto da cui sorgono i Crediti, circa l'esatto adempimento delle relative obbligazioni da parte dell'Impresa Beneficiaria e (b) tali contestazioni non siano ritenute da SACE manifestamente infondate, SACE ha la facoltà di sospendere il pagamento ai sensi della Garanzia SACE sino a che la controversia non sia stata risolta in favore dell'Impresa Beneficiaria dalla decisione dell'organo arbitrale previsto nel contratto da cui sorgono i Crediti o di un organo giurisdizionale il cui giudicato possa avere esecuzione nel paese del Debitore Ceduto, fermo restando che SACE corrisponderà al Soggetto Finanziatore gli interessi per il ritardato pagamento calcolati al tasso Euribor ad un mese a partire dal giorno in cui il pagamento era dovuto e fino al giorno precedente quello dell'effettivo pagamento.

Articolo 7

(Surroga)

- 7.1. Alla data di pagamento delle somme dovute da SACE ai sensi della Garanzia SACE, SACE sarà automaticamente surrogata in tutti i diritti del Soggetto Finanziatore derivanti dal Contratto di Finanziamento, dalle eventuali garanzie reali e personali, nei confronti dell'Impresa Beneficiaria o, nell'ipotesi di Factoring Pro-Soluto, del Debitore Ceduto e/o di terzi, nella misura del pagamento effettuato e fermo restando l'autonomo diritto di regresso di SACE nei confronti dell'Impresa Beneficiaria o, nell'ipotesi di Factoring Pro-Soluto, del Debitore Ceduto. Inoltre, il Soggetto Finanziatore:

- (a) surrogherà SACE in tutti i suoi diritti, garanzie reali o personali nei confronti dell'Impresa Beneficiaria o, nell'ipotesi di Factoring Pro-Soluto, del Debitore Ceduto e/o di terzi anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1201 del codice civile mediante la sottoscrizione ed invio a SACE dell'Atto di Surroga, alla data di pagamento da parte di SACE delle somme richieste ai sensi della Garanzia SACE e, in ogni caso, entro e non oltre 5 (cinque) giorni di calendario da tale data; e
- (b) su richiesta di SACE, effettuerà a favore di SACE una cessione irrevocabile dei Crediti Ceduti e di tutti i diritti, inclusi quelli di pagamento, e le azioni vantate ai sensi del Contratto di Finanziamento e delle eventuali garanzie reali o personali nei confronti dell'Impresa Beneficiaria o, nell'ipotesi di Factoring Pro-Soluto, del Debitore Ceduto e/o di terzi mediante la sottoscrizione dell'Atto di Cessione (ed invio della relativa Notifica all'Impresa Beneficiaria ed eventuali garanti e/o terzi obbligati), da inviare a SACE entro e non oltre 5 (cinque) giorni di calendario dalla relativa richiesta.

In ogni caso, la surrogazione e/o la cessione avverranno con riferimento alle somme effettivamente corrisposte da SACE al Soggetto Finanziatore e, su richiesta di SACE, il Soggetto Finanziatore sottoscriverà i documenti necessari e/o potrà in essere ogni opportuna iniziativa per rendere efficace la cessione e/o la surroga di SACE e per consentire a quest'ultima l'esercizio e la tutela dei propri diritti anche nei confronti del Debitore Ceduto nel caso di Factoring Pro-Soluto.

Articolo 8

(Azioni di recupero)

- 8.1. Il Soggetto Finanziatore dovrà tempestivamente attivare i rimedi necessari a preservare e recuperare il credito.
- 8.2. Dopo l'escussione della Garanzia SACE, il Soggetto Finanziatore e SACE gestiranno le azioni intraprese e intraprenderanno tutte le ulteriori azioni, stragiudiziali e giudiziali, che dovessero rendersi necessarie od opportune, ciascuno autonomamente a propria cura e spese ed in relazione alle proprie ragioni di credito, eventualmente avvalendosi di professionisti esterni inclusa SACE SRV S.r.l. Il Soggetto Finanziatore fornirà tempestivamente a SACE le informazioni che la stessa possa ragionevolmente richiedere al fine di poter intraprendere o proseguire le azioni di cui al presente Articolo 8.2 (*Azioni di recupero*).
- 8.3. SACE potrà in ogni caso conferire mandato al Soggetto Finanziatore, che non potrà senza giustificato motivo negare la propria accettazione, per l'esercizio dei diritti e delle azioni derivanti dalla surroga, ivi incluse le attività di cui all'Articolo 8.2 (*Azioni di recupero*). Il Soggetto Finanziatore terrà SACE costantemente e tempestivamente aggiornata in merito alle azioni intraprese, seguirà le direttive che eventualmente gli venissero impartite da SACE e darà tempestiva comunicazione dell'esito delle stesse fornendo, su richiesta di SACE, copia dei relativi atti. Resta inteso che qualsiasi accordo che comporti la rinuncia totale o parziale a diritti connessi ai Crediti Ceduti o derivanti da un Finanziamento (ivi incluso qualsiasi accordo avente natura transattiva) e/o dalle eventuali garanzie reali e/o personali, dovrà essere sottoposto alla preventiva approvazione di SACE. Gli importi riscossi dal Soggetto Finanziatore in forza del mandato conferito da SACE, dovranno essere distribuiti, entro e non oltre 10 giorni dalla relativa disponibilità, come segue:

- (i) in primo luogo, a copertura dei costi, diversi da quelli interni di natura meramente amministrativa o gestionale, e le spese debitamente documentati non rimborsati precedentemente da SACE, sostenuti in relazione alle azioni intraprese, e
- (ii) in secondo luogo, dovranno essere ripartiti tra SACE e il Soggetto Finanziatore in proporzione alle rispettive ragioni di credito.

Nel caso in cui gli importi riscossi non siano sufficienti a pagare i costi e le spese sostenuti in relazione alle azioni condotte anche in nome e per conto di SACE in forza del mandato conferito, tali costi e spese, dedotti gli importi eventualmente riscossi, saranno rimborsati da SACE in proporzione alla quota garantita entro 90 (novanta) Giorni Lavorativi dalla relativa richiesta.

Articolo 9

(Impegni del Soggetto Finanziatore)

9.1 Il Soggetto Finanziatore, in riferimento a ciascun Contratto di Finanziamento perfezionato, si obbliga a:

- (i) svolgere le attività di istruttoria creditizia e le analisi di cui ai precedenti Articoli 5.2 e 5.3 (*Rilascio della Garanzia SACE*), rendendo dichiarazioni complete, accurate ed esatte e sottoscritte dal soggetto titolare di tutti i necessari poteri e non omettendo di fornire a SACE alcuna informazione a sua conoscenza che possa rendere non veritiera alcuna delle dichiarazioni rese in relazione alle Richieste di Garanzia SACE; resta inteso che l'eventuale non veridicità delle informazioni fornite al Soggetto Finanziatore dall'Impresa Beneficiaria in relazione alle dichiarazioni richieste alle lettere (c), (e), e (f) del paragrafo (iii) della Richiesta di Garanzia SACE o le modalità di svolgimento dell'istruttoria creditizia non determineranno in alcun caso il venir meno della Garanzia SACE;
- (ii) (a) fare in modo che all'esito dell'erogazione ai sensi del Contratto di Finanziamento assistito dalla Garanzia SACE, l'ammontare complessivo delle esposizioni del Soggetto Finanziatore nei confronti dell'Impresa Beneficiaria risulti superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data del 9 aprile 2020, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute fra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito fra le parti prima del 9 aprile 2020, e (b) a non procedere a riduzione delle esposizioni nei confronti dell'Impresa Beneficiaria per il periodo più breve tra (i) la durata residua del Finanziamento e (ii) 12 (dodici) mesi successivi all'avvenuta erogazione ai sensi del Contratto di Finanziamento assistito dalla Garanzia SACE, fatte salve le riduzioni intervenute in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti o per decisione autonoma dell'Impresa Beneficiaria e/o, in ipotesi di Factoring Pro-Solvendo e Factoring Pro-Soluto, per pagamenti anticipati effettuati dal Debitore Ceduto;
- (iii) erogare per cassa l'intero Importo del Finanziamento ovvero, per l'ipotesi di Factoring Pro-Soluto, una parte corrispondente ad almeno il [50]% dello stesso, su un conto corrente dedicato dell'Impresa Beneficiaria, su cui potranno transitare esclusivamente i flussi monetari relativi al Finanziamento, entro 30 (trenta) giorni, nel caso previsto dall'Articolo 5.6 (*Rilascio della Garanzia SACE*), ovvero entro 45 (quarantacinque) giorni nel caso previsto dall'Articolo 5.7 (*Rilascio della Garanzia SACE*), oppure entro 60 (sessanta) giorni nel caso di Factoring Pro-Soluto relativo a Debitori Ceduti pubblici, a decorrere dall'avvenuto rilascio della Garanzia SACE, dandone comunicazione a SACE entro lo stesso termine.

Resta inteso che, in ipotesi di Factoring Pro-Solvendo e Factoring Pro-Soluto nell'ambito di un Contratto Quadro, i suddetti termini sono riferiti all'erogazione del primo Finanziamento concesso in esecuzione di tale accordo.

L'Importo del Finanziamento dovrà essere erogato senza sollevare eccezioni di compensazione nei confronti dell'Impresa Beneficiaria, ivi inclusa l'eccezione di compensazione di eventuali attivi dell'Impresa Beneficiaria con scoperti a qualsiasi titolo, se non *pro quota e pari passu* con il Finanziamento garantito da SACE. Il conto corrente dedicato di cui al presente punto (iii) sarà comunicato a SACE al momento dell'erogazione ovvero nel report di cui al successivo punto (viii). L'eventuale inadempimento all'obbligo di comunicazione non determinerà in alcun caso il venir meno della Garanzia SACE;

- (iv) includere nel Contratto di Finanziamento (I) l'impegno (a) dell'Impresa Beneficiaria ad utilizzare i proventi del Finanziamento esclusivamente in conformità allo scopo previsto nel Contratto di Finanziamento medesimo (b) dell'Impresa Beneficiaria di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali per tutta la durata del Contratto di Finanziamento; (c) dell'Impresa Beneficiaria e di ogni altra impresa con sede in Italia appartenente al medesimo gruppo, incluse quelle soggette alla direzione e coordinamento da parte della medesima, a non approvare né procedere alla distribuzione di dividendi o al riacquisto di azioni nel corso del 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2020, ovvero nei 12 (dodici) mesi successivi alla data della Richiesta di Finanziamento qualora a tale data le suddette imprese abbiano già approvato o effettuato la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni; (d) dell'Impresa Beneficiaria a corrispondere il Corrispettivo Annuale secondo quanto indicato al precedente Articolo 4 (*Remunerazione della Garanzia SACE*); (e) dell'Impresa Beneficiaria a mantenere in Italia la parte sostanziale della produzione e (II) le dichiarazioni da rendersi a cura dell'Impresa Beneficiaria corrispondenti ai punti (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (xii), (xiii), (xiv), (xv), (xvi), (xvii), (xviii), (xix), (xx) della Richiesta di Finanziamento e indicare nel Contratto di Finanziamento che la violazione dei suddetti obblighi e/o dichiarazioni da parte dell'Impresa Beneficiaria potrà avere conseguenze penali e amministrative, fermo restando che il Soggetto Finanziatore non è tenuto a verificare il rispetto dei suddetti impegni;
- (v) qualora SACE o il Soggetto Finanziatore siano venuti a conoscenza della violazione da parte dell'Impresa Beneficiaria degli impegni di cui al precedente paragrafo (iv) punto (I), lettere (a), (b), (c) e (e), e delle dichiarazioni di cui al punto (II), in aggiunta agli usuali rimedi previsti dal Contratto di Finanziamento o dal Contratto Quadro il Soggetto Finanziatore procederà, a ricalcolare, su indicazione di SACE, l'importo del Corrispettivo Annuale adeguandolo alle condizioni di mercato, con decorrenza dalla data di erogazione del Finanziamento o in ipotesi di Factoring Pro-Solvendo e Factoring Pro-Soluto nell'ambito di un Contratto Quadro, dalla data di erogazione del primo Finanziamento concesso in esecuzione di tale contratto, richiedendone il pagamento all'Impresa Beneficiaria per consentirne il successivo versamento a SACE entro la data di pagamento del Corrispettivo Annuale relativo alla successiva annualità; l'eventuale inadempimento dell'impresa Beneficiaria a corrispondere il Corrispettivo Annuale così ricalcolato non determinerà in alcun caso il venir meno della Garanzia SACE;
- (vi) (a) non modificare condizioni o termini del Contratto di Finanziamento o del Contratto Quadro e (b) non consentire modifiche delle eventuali garanzie reali e/o personali, nella misura in cui le predette modifiche sub (a) e (b) possano determinare una modifica delle informazioni e dei contenuti della Richiesta di Garanzia SACE;

- (vii) non intraprendere azioni che possano pregiudicare i diritti o gli interessi di SACE ai sensi della Garanzia SACE e svolgere con diligenza le attività di gestione dei Crediti e del Finanziamento, adottando, ove ragionevolmente possibile, i medesimi rimedi atti a preservare il credito eventualmente adottati nei confronti dell'Impresa Beneficiaria per finanziamenti non garantiti da SACE;
- (viii) inviare a SACE, con frequenza trimestrale, entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla scadenza di ciascun trimestre solare, un report contenente le informazioni di cui all'Allegato 3 (*Modello di Rapporto Trimestrale*). L'eventuale inesattezza o incompletezza del report non farà in alcun caso venir meno la Garanzia SACE;
- (ix) dare atto nel Contratto di Finanziamento che SACE richiederà in relazione alle Imprese Beneficarie la certificazione antimafia precisando che in caso di esito negativo delle verifiche, il Soggetto Finanziatore procederà ad attivare tempestivamente i rimedi previsti dal Contratto di Finanziamento o dal Contratto Quadro (ivi inclusi, a seconda del caso, la risoluzione, il recesso o la decadenza dell'Impresa Beneficiaria dal beneficio del termine) e a informare l'Impresa Beneficiaria delle conseguenze penali e amministrative derivanti;
- (x) non farsi prestare, direttamente o indirettamente, alcuna garanzia specificamente riferibile alla sola quota del Finanziamento non garantita da SACE;
- (xi) effettuare ciascun pagamento dovuto a SACE rimossa ogni eccezione di compensazione e, ove SACE abbia già provveduto al pagamento degli importi dovuti ai sensi della Garanzia SACE, corrispondere a SACE una porzione pari alla Percentuale Garantita di ogni importo ottenuto a seguito della escussione di fidejussioni o altre garanzie reali e personali, nonché di tutte le somme eventualmente incassate dall'Impresa Beneficiaria e/o, in ipotesi di Factoring Pro-Solvendo e Factoring Pro-Soluto, dal Debitore Ceduto in relazione al Finanziamento;
- (xii) informare prontamente SACE di ogni comunicazione scritta ricevuta in relazione a procedure concorsuali alle quali sia assoggettata e/o ammessa l'Impresa Beneficiaria e/o, in ipotesi di Factoring Pro-Solvendo e Factoring Pro-Soluto, il Debitore Ceduto nonché, su richiesta di SACE, a fornire alla stessa ogni ulteriore correlata informazione;
- (xiii) consentire a SACE di accedere (a fronte di ragionevole preavviso) presso i propri uffici, al fine di porre in essere ispezioni e/o verifiche "a campione" volte ad accertare il rispetto dei termini e delle condizioni ivi previste, fornire la documentazione relativa al Contratto di Finanziamento o al Contratto Quadro che dovesse essere ragionevolmente richiesta da SACE, oltre all'originale della Richiesta di Finanziamento (ovvero di copia della stessa ove sottoscritta digitalmente) da fornire su richiesta di SACE, e fare in modo che l'Impresa Beneficiaria si impegni nel Contratto di Finanziamento a consentire a SACE analogo accesso e si impegni a fornire analogo documentazione richiesta da quest'ultima;
- (xiv) consegnare a SACE una dichiarazione liberatoria, compiere qualsiasi altra azione e/o sottoscrivere qualsiasi altro documento, necessario o utile, ogni qualvolta l'efficacia di una Garanzia SACE venga meno.

9.2 Il Soggetto Finanziatore si obbliga a tenere SACE indenne e manlevata (a) in relazione ad ogni pregiudizio che le derivasse, anche in sede di esercizio del diritto di surroga, dalle azioni, eccezioni, rivendicazioni, richieste, pretese, opponibili dalle Imprese Beneficarie e/o, in ipotesi di Factoring Pro-

Solvendo e Factoring Pro-Soluto, dal Debitore Ceduto nei confronti del Soggetto Finanziatore ai sensi dei Contratti di Finanziamento per atti o fatti connessi alla gestione degli stessi, nonché (b) da ogni pregiudizio che derivasse a SACE dalla non veridicità, inesattezza o violazione di dichiarazioni o garanzie rese dal Soggetto Finanziatore, se esclusivamente ascrivibili alla responsabilità del Soggetto Finanziatore.

Articolo 10

(Durata)

- 10.1 Le presenti Condizioni Generali resteranno in vigore sino alla posteriore tra le seguenti date: (i) la data in cui l'efficacia dell'ultima delle Garanzie SACE rilasciata ai sensi delle presenti Condizioni Generali sia venuta meno, ovvero (ii) la data in cui sia venuta incondizionatamente meno ogni ragione di credito di SACE nei confronti di ciascuna Impresa Beneficiaria in relazione alle Garanzie SACE e/o nei confronti del Soggetto Finanziatore ai sensi delle presenti Condizioni Generali, ovvero (iii) la data in cui ogni azione intrapresa per il recupero dell'ultimo dei crediti derivanti dai Finanziamenti e/o dalle Garanzie SACE sia definitivamente venuta meno e/o sia stata rinunciata da SACE e dal Soggetto Finanziatore che agisca in qualità di mandatario di SACE, ferma l'ipotesi di reviviscenza di cui all'Articolo 6 (*Escussione della Garanzia SACE*).
- 10.2 Al fine di evitare qualsiasi dubbio interpretativo, restano in ogni caso salvi i diritti relativi o sorti per effetto di eventi verificatisi prima della scadenza delle Condizioni Generali.

Articolo 11

(Legge regolatrice – Foro competente)

- 11.1 Le presenti Condizioni Generali sono regolate dalla legge italiana.
- 11.2 La soluzione di ogni controversia inerente le presenti Condizioni Generali sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 12

(Riservatezza)

- 12.1 Le parti si danno reciproco atto che il trattamento dei dati personali sarà svolto in conformità al Regolamento UE n. 679/2016 ("**GDPR**") e al D. Lgs n. 196/2003 e sue modificazioni, nonché ai provvedimenti dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Ciascuna parte si impegna a trattare i dati personali forniti dall'altra unicamente per le finalità connesse all'esecuzione delle presenti Condizioni Generali e ad avvisare prontamente l'altra parte qualora rilevasse un illegittimo trattamento da parte di terzi soggetti.
- 12.2 Le parti, in relazione ai dati personali oggetto delle presenti Condizioni Generali, agiscono in qualità di titolari autonomi del trattamento secondo la definizione contenuta nel GDPR.

- 12.3 Inoltre, le parti si impegnano a collaborare per fornire adeguata assistenza reciproca nel caso in cui gli interessati i cui dati possono essere trattati, presentino richieste per l'esercizio dei relativi diritti in materia di privacy (come ad esempio la richiesta di cancellazione o rettifica dei dati, fatto salvo che ciò si rilevi impossibile e implichi sforzo sproporzionato).
- 12.4 Le parti si obbligano a non diffondere, divulgare o trasmettere le informazioni di qualsiasi natura relative a ciascuna di esse e alle presenti Condizioni Generali, che non siano o non diventino pubbliche (fatta eccezione per il caso in cui ciò avvenga in violazione delle presenti Condizioni Generali), che sono state o verranno fornite in esecuzione delle presenti Condizioni Generali ovvero in qualunque altro modo acquisite in relazione a queste ultime fatto salvo il caso in cui la divulgazione delle suddette informazioni (i) sia effettuata in favore di soggetti cui sia stato conferito un mandato al recupero ai sensi del precedente Articolo 8.2 (*Azioni di recupero*), a condizione che abbiano assunto nei confronti di SACE un impegno di riservatezza (fatto salvo il caso in cui tali soggetti siano tenuti a riservatezza professionale), o (ii) sia richiesta da una disposizione di legge o regolamentare o da autorità giudiziarie, regolamentari o di controllo, ovvero (iii) avvenga con il preventivo consenso scritto dell'altra parte, che non potrà essere irragionevolmente negato.
- 12.5 Le parti convengono che il Soggetto Finanziatore non è autorizzato a divulgare le informazioni relative all'eventuale impegno di cui al precedente Articolo 5 (*Rilascio della Garanzia SACE*), manlevando irrevocabilmente SACE da qualsiasi uso improprio e non conforme delle stesse da parte del Soggetto Finanziatore. Il Soggetto Finanziatore sarà ritenuto responsabile qualora utilizzi i dati e le informazioni relative all'impegno per turbare, abusare, limitare o comunque violare i diritti di terzi interessati e/o comunque in contrasto con la finalità dell'eventuale impegno e con le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.
- 12.6 Le parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima confidenzialità e riservatezza delle suddette informazioni e utilizzeranno le stesse unicamente in funzione delle attività necessarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalle presenti Condizioni Generali, fatti salvi gli obblighi previsti per legge ovvero richieste presentate da autorità amministrative o giudiziarie e quanto indicato al successivo Articolo 12.8 (*Riservatezza*).
- 12.7 Il Soggetto Finanziatore inoltre si obbliga ad utilizzare diligentemente le informazioni e i dati relativi all'eventuale impegno rilasciato da SACE ai sensi del precedente Articolo 5 (*Rilascio della Garanzia SACE*) delle presenti Condizioni Generali e a non cedere o comunque disporre a qualsiasi titolo dei diritti derivanti dall'impegno senza il preventivo consenso scritto di SACE.
- 12.8 Il Soggetto Finanziatore, presta sin d'ora il proprio consenso affinché SACE possa comunicare le informazioni relative alle presenti Condizioni Generali ed ai Finanziamenti garantiti (a) all'azionista ultimo, alle proprie società controllate, controllanti e collegate; (b) a soggetti fornitori di *risk enhancement* o controgaranzie/riassicurazioni (inclusi i loro agenti, *broker* o consulenti) che abbiano assunto nei confronti di SACE un impegno di riservatezza (fatto salvo il caso in cui tali soggetti siano tenuti a riservatezza professionale); (c) ai fini della operatività della garanzia dello Stato nei confronti di SACE ai sensi del Decreto e dell'articolo 32 decreto legge 24 giugno 2014 n. 91 convertito con legge 11 agosto 2014, n. 116; (d) successivamente al pagamento dell'indennizzo ai sensi delle presenti Condizioni Generali e di ciascuna Garanzia SACE sui Finanziamenti o (e) con il consenso del Soggetto Finanziatore, che non potrà essere irragionevolmente negato.

Articolo 13

(Modalità di adesione alle Condizioni Generali)

- 13.1 Le presenti Condizioni Generali e i relativi Allegati costituiscono proposta contrattuale.
- 13.2 Il contratto rappresentato dalle presenti Condizioni Generali e dai relativi Allegati si intende perfezionato con la ricezione da parte di SACE, all'indirizzo sacegaranziaitalia@pec.it, dell'Atto di Adesione debitamente sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del Soggetto Finanziatore, o da altro soggetto munito dei necessari poteri, in segno di integrale accettazione dei termini e condizioni delle presenti Condizioni Generali e relativi Allegati.

Articolo 14

(Altre pattuizioni)

- 14.1 Le presenti Condizioni Generali e i relativi Allegati potranno subire variazioni in conseguenza dell'emanazione di eventuali modifiche della normativa italiana o europea applicabile alle presenti Condizioni Generali, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, gli eventuali decreti emanati dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del Decreto e la Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19". Qualora le predette modifiche avessero un effetto pregiudizievole rispetto agli impegni assunti dal Soggetto Finanziatore ai sensi delle presenti Condizioni Generali, le parti negozieranno in buona fede le eventuali variazioni da apportare alle presenti Condizioni Generali e ai relativi allegati.

Articolo 15

(Comunicazioni ed elezione di domicilio)

- 15.1 A pena di inefficacia ed invalidità, e salvo quanto diversamente disposto nelle presenti Condizioni Generali e nei relativi Allegati, tutte le comunicazioni relative alle presenti Condizioni Generali dovranno essere inviate tramite il portale on-line Garanzia Italia o a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi dove le parti eleggono domicilio, salvo diversa indicazione:

(i) se a SACE: Piazza Poli, 37/42 – 00187 Roma – Indirizzo PEC: sacegaranziaitalia@pec.it

(ii) se al Soggetto Finanziatore, all'indirizzo indicato nel relativo Atto di Adesione

ovvero presso il diverso indirizzo o recapito che le parti potranno comunicare successivamente in conformità alle precedenti disposizioni.

Lista degli Allegati:

Allegato 1 Richiesta di Finanziamento

Allegato 2 Richiesta di Rilascio della Garanzia SACE (Fac-simile Tracciato record)

Versione 20210115 FCT V 4.0

19

Allegato 3	Modello di Rapporto Trimestrale
Allegato 4	Modello di Garanzia SACE
Allegato 5	Richiesta di Escussione
Allegato 6	Modello di Atto di Surroga
Allegato 7	Modello di Atto di Adesione
Allegato 8	Modello di Atto di Cessione
Allegato 9	Modello di Notifica della Cessione

(DA COMPILARE E SOTTOSCRIVERE SU CARTA INTESTATA DELL'AZIENDA RICHIEDENTE)

Allegato 1

RICHIESTA DI FINANZIAMENTO

Con la presente si richiede la concessione di un finanziamento, nella forma di [-]⁵ garantito da SACE S.p.A. ai sensi del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 avente le seguenti caratteristiche:

1. Impresa Beneficiaria: *[Ragione Sociale, Partita IVA/Codice Fiscale]*
2. Sede legale: [-]⁶
3. Qualificazione dell'Impresa Beneficiaria:

PMI (conformemente alla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE)

Ha accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662:

Sì e ne ha utilizzato l'intera capacità

Sì e ne ha utilizzato la capacità per un importo pari a Euro . L'Impresa Beneficiaria dichiara che non ha utilizzato la residua capacità, pari a Euro , in quanto insufficiente per l'ottenimento di un finanziamento

Non è abilitata ad operare sul Fondo

Ha accesso alle garanzie concesse ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Sì e ne ha utilizzato l'intera capacità

Non ha accesso alle garanzie

Non PMI

4. Appartiene ad un gruppo:

Sì

Capogruppo⁷: *[Ragione Sociale, Partita IVA/Codice Fiscale⁸]*

Paese Capogruppo: [-]

Fatturato annuo globale relativo al 2019 (come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale ovvero dai dati certificati⁹ non essendo ancora stato approvato il bilancio 2019): [-]

⁵ Inserire la forma di finanziamento richiesta (e.g., Factoring Pro-Solvendo cd. "spot", Factoring Pro-Solvendo nell'ambito di un Contratto Quadro, Confirming, Anticipo Contratto, Factoring Pro-Soluto cd. "spot", Factoring Pro-Soluto nell'ambito di un Contratto Quadro).

⁶ Bloccante se non in Italia.

⁷ Controllante di ultimo livello anche estera.

⁸ Codice fiscale non necessario qualora la capogruppo abbia sede all'estero.

⁹ A titolo esemplificativo, i dati certificati dal collegio sindacale o contenuti nel progetto di bilancio approvato dal consiglio di amministrazione dell'Impresa Beneficiaria.

valore su base individuale dell'Impresa Beneficiaria: [-]

valore su base consolidata della Capogruppo: [-]

Fatturato annuo in Italia relativo al 2019 (come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale ovvero dai dati certificati non essendo ancora stato approvato il bilancio 2019):

valore su base individuale dell'Impresa Beneficiaria: [-]

valore su base consolidata della Capogruppo: [-]

Numero di dipendenti in Italia:

valore su base individuale dell'Impresa Beneficiaria: [-]

valore su base consolidata della Capogruppo: [-]

Costi del personale sostenuti in Italia dalla Capogruppo:

[-] come risultanti dal bilancio consolidato 2019 della Capogruppo ovvero dai dati certificati⁹ relativi al 2019 non essendo ancora stato approvato il bilancio consolidato 2019

OPPURE

[-] attesi per i primi due anni di attività avendo il gruppo di appartenenza iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018

Costi del personale sostenuti in Italia dall'Impresa Beneficiaria:

[-] come risultanti dal bilancio 2019 ovvero dai dati certificati⁹ relativi al 2019 non essendo ancora stato approvato il bilancio 2019

OPPURE

[-] attesi per i primi due anni di attività avendo l'Impresa Beneficiaria iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018

[-] No

Fatturato annuo globale relativo al 2019 (come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale ovvero dai dati certificati⁹ non essendo ancora stato approvato il bilancio 2019): [-]

Fatturato annuo in Italia relativo al 2019 (come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale ovvero dai dati certificati⁹ non essendo ancora stato approvato il bilancio 2019): [-]

Numero di dipendenti in Italia: [-]

Costi del personale sostenuti in Italia dall'Impresa Beneficiaria:

[-] come risultanti dal bilancio 2019 ovvero dai dati certificati⁹ relativi al 2019 non avendo l'Impresa Beneficiaria ancora approvato il bilancio

OPPURE

[-] attesi per i primi due anni di attività dell'Impresa Beneficiaria avendo l'Impresa Beneficiaria

iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018

5. Importo in linea capitale: [-]¹⁰
6. Scopo: [-]
7. [Durata (incluso periodo di preammortamento)¹¹: [-]]
8. [Ultima Data Fattura: [-]]¹²

I termini in maiuscolo non diversamente definiti nella presente richiesta avranno il significato ad essi attribuito nelle Condizioni Generali.

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto [•], titolare o Legale Rappresentante, o altro soggetto munito dei necessari poteri, dell'Impresa Beneficiaria, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara quanto segue:

- (i) l'Impresa Beneficiaria è un'impresa, diversa da banche e altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, avente le caratteristiche indicate ai punti da 1 a 4 che precedono;
- (ii) il Finanziamento avente le caratteristiche sopra indicate è erogato a decorrere dal 9 aprile 2020 e sarà / stato destinato a:
 - [-] investimenti
 - [-] capitale circolante
 - [-] costi del personale
 - [-] costi dei canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda

esclusivamente per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia (ad esclusione di acquisizioni di partecipazioni sociali) e l'Impresa Beneficiaria si impegna a mantenere in Italia la parte sostanziale della produzione.

Qualora il Finanziamento sia altresì destinato, in misura non superiore al 20 per cento dell'importo erogato, al pagamento delle rate del finanziamento [•]¹³, scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile come conseguenza della diffusione dell'epidemia da COVID-19 o delle misure dirette alla prevenzione e al contenimento della stessa, si attesta l'impossibilità oggettiva dell'Impresa Beneficiaria al rimborso delle suddette rate.

A tal fine, l'Impresa Beneficiaria si impegna a fornire a SACE, per il tramite del Soggetto Finanziatore, la documentazione che SACE riterrà idonea a comprovare il rispetto delle finalità sopra elencate;

¹⁰ Per il Factoring Pro-Solvendo e Factoring Pro-Soluto nell'ambito di un Contratto Quadro, la voce dovrà corrispondere al Limite di Credito.

¹¹ Solo in ipotesi di anticipo contratto e confirming.

¹² Solo in ipotesi di Factoring Pro-Solvendo e Factoring Pro-Soluto cd. "spot", Factoring Pro-Solvendo e Factoring Pro-Soluto nell'ambito di un Contratto Quadro.

¹³ Da inserire i dati identificativi del finanziamento.

- (iii) l'Impresa Beneficiaria ha sede in Italia, la propria attività è stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemiologica da "COVID-19" o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima e prima di tale emergenza sussisteva una situazione di continuità aziendale;
- (iv) se appartenente ad un gruppo, l'Impresa Beneficiaria ha ricevuto da parte della società capogruppo l'autorizzazione in merito alla richiesta di Finanziamento ovvero, qualora non sia soggetta a direzione e coordinamento, l'Impresa Beneficiaria ha debitamente informato la società capogruppo;
- (v) l'Impresa Beneficiaria e le società del gruppo di appartenenza non hanno ricevuto finanziamenti di cui al Decreto, articolo 1, comma 3;
 l'Impresa Beneficiaria ha ricevuto finanziamenti di cui al Decreto, articolo 1, comma 3, esclusi i finanziamenti garantiti da SACE ai sensi di tale articolo, per un importo pari a [●];
 l'Impresa Beneficiaria non ha ricevuto aiuti di Stato dichiarati illegittimi e non ancora rimborsati (cd. dichiarazione "Deggendorf");
 l'Impresa Beneficiaria ha ricevuto aiuti di Stato dichiarati illegittimi e non ancora rimborsati (cd. dichiarazione "Deggendorf") per un importo dovuto e non rimborsato, maggiorato degli interessi maturati fino alla data della presente richiesta, pari a [●];
- (vi) l'Impresa Beneficiaria non ha subito provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, articolo 9, comma 2, lettera d);
- (vii) l'Impresa Beneficiaria è a conoscenza della normativa comunitaria, nazionale, primaria e secondaria, applicabile alla Garanzia SACE, ivi inclusa la qualificazione della garanzia statale quale intervento di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive rientrante nell'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 ("Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59") e dei conseguenti impegni ed effetti in caso di revoca totale o parziale della stessa;
- (viii) l'Impresa Beneficiaria riconosce e accetta che SACE potrà esercitare controlli, accertamenti documentali ed ispezioni in loco sino al dodicesimo mese successivo all'integrale estinzione [del Finanziamento/Contratto Quadro];
- (ix) l'Impresa Beneficiaria acconsente alla pubblicazione ai fini della normativa sulla trasparenza (D. Lgs. n. 33/2013) delle informazioni inerenti la Garanzia SACE (quali ad esempio nome dell'Impresa Beneficiaria, importo del Finanziamento, oggetto di garanzia e data di emissione);
- (x) l'Impresa Beneficiaria:
 è un soggetto tenuto alla presentazione della documentazione antimafia;
OPPURE
 è un soggetto esente dalla presentazione della documentazione antimafia ai sensi dell'articolo 83, comma 3, del D. Lgs. 159/2011 in quanto:

- [] è ente o azienda vigilata dallo Stato o da altro ente pubblico ovvero società, impresa comunque controllata dallo Stato o da altro ente pubblico ovvero concessionario di opere pubbliche, ovvero
- [] è un soggetto, anche privato, il cui organo rappresentativo o quello avente funzioni di amministrazione e di controllo è sottoposto, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'articolo 67 del D. Lgs. 159/2011.

In tal caso, l'Impresa Beneficiaria si impegna a comunicare immediatamente le eventuali variazioni intervenute riguardanti il titolo di esclusione;

OPPURE

[] è un soggetto esente dalla presentazione della documentazione antimafia alla luce del principio di equipollenza tra documentazione antimafia e iscrizione nella White List sancito dall'articolo 1, comma 52-bis, della Legge n. 190/2012, dichiara di essere regolarmente iscritta alla White List presso la Prefettura di _____ in data _____. In tal caso, l'Impresa Beneficiaria si obbliga a comunicare immediatamente l'avvenuto rinnovo dell'iscrizione nella White List ovvero l'eventuale cancellazione dalla White List;

- (xi) l'Impresa Beneficiaria si impegna a rispettare le normative di volta in volta vigenti in materia di lotta al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e alla corruzione;
- (xii) l'Importo del Finanziamento non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
- 25% del fatturato annuo dell'Impresa Beneficiaria relativo al 2019, come risultante dall'ultimo bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale ovvero come risultante dai dati certificati⁷ non avendo l'Impresa Beneficiaria ancora approvato il bilancio;
 - il doppio dei costi del personale relativi al 2019 sostenuti dall'Impresa Beneficiaria, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato;

OPPURE

- il doppio dei costi del personale dell'Impresa Beneficiaria relativi al 2019 sostenuti dall'Impresa Beneficiaria, come risultanti dai dati certificati⁷ non avendo l'Impresa Beneficiaria ancora approvato il bilancio;

OPPURE

- i costi del personale attesi per i primi due anni di attività dell'Impresa Beneficiaria avendo l'Impresa Beneficiaria iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018;

- (xiii) nel calcolo dell'importo del Finanziamento, l'Impresa Beneficiaria ha rispettato i seguenti criteri:
- qualora l'Impresa Beneficiaria sia destinataria di più finanziamenti assistiti da una Garanzia SACE o da altra garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti si cumulano;

- qualora l'Impresa Beneficiaria sia parte di un gruppo che beneficia di più finanziamenti assistiti da una Garanzia SACE, gli importi di detti finanziamenti si cumulano;
- i limiti di importo di cui al paragrafo (xii) si riferiscono al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell'Impresa Beneficiaria ovvero su base consolidata qualora l'Impresa Beneficiaria appartenga ad un gruppo;
- qualora l'Impresa Beneficiaria sia destinataria di aiuti di Stato dichiarati illegittimi e non ancora rimborsati (cd. dichiarazione "Deggendorf"), gli importi dovuti e non rimborsati, maggiorati degli interessi maturati fino alla data della presente richiesta, si cumulano;

(xiv) l'Impresa Beneficiaria ha:

- a) un numero di dipendenti in Italia inferiore o pari a 5.000 e un valore di fatturato fino a 1,5 miliardi di Euro, sulla base dei dati risultanti dall'ultimo bilancio approvato ovvero dai dati certificati con riferimento alla data del 9 aprile 2020 se l'Impresa Beneficiaria non ha ancora approvato il bilancio;
- b) un numero di dipendenti in Italia maggiore a 5.000 e/o un valore di fatturato superiore a 1,5 miliardi di Euro, sulla base dei dati risultanti dall'ultimo bilancio approvato ovvero dai dati certificati con riferimento alla data del 9 aprile 2020 se l'Impresa Beneficiaria non ha ancora approvato il bilancio.

L'Impresa Beneficiaria prende atto e attesta che nel caso di imprese con più di 5.000 dipendenti in Italia o con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi di Euro e, comunque, in caso di importo del Finanziamento maggiore o uguale a 375 milioni di Euro, il rilascio della garanzia è subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE, tenendo in considerazione il ruolo che l'Impresa Beneficiaria svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia:

- contributo allo sviluppo tecnologico;
- appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;
- incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;
- impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro;
- peso specifico nell'ambito di una filiera produttiva strategica.

A tal fine l'Impresa Beneficiaria attesta di svolgere la propria attività nell'ambito di [●], come risultante dai documenti riportati *sub* Allegato B;

- (xv) né l'Impresa Beneficiaria, né ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la stessa appartiene, incluse quelle soggette alla direzione e coordinamento da parte della medesima, ha approvato la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni a decorrere dal 1° gennaio 2020 e l'Impresa Beneficiaria si impegna a (I) non approvare o effettuare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020 e (II) far sì che ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo

gruppo cui l'Impresa Beneficiaria appartiene, incluse quelle soggette alla direzione e coordinamento da parte della medesima, non approvi o non effettui la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020;

OPPURE

[] l'Impresa Beneficiaria ovvero qualsiasi altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la stessa appartiene, incluse quelle soggette alla direzione e coordinamento da parte della medesima, ha già approvato o effettuato la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni alla data della presente richiesta e l'Impresa Beneficiaria si impegna nei 12 (dodici) mesi successivi a tale data a (I) non approvare o effettuare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni e (II) far sì che ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui l'Impresa Beneficiaria appartiene, incluse quelle soggette alla direzione e coordinamento da parte della medesima, non approvi o non effettui la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni;

(xvi) a decorrere dal 9 aprile 2020, l'Impresa Beneficiaria ha gestito i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali e si impegna a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali per tutta la durata del [Finanziamento/Contratto Quadro];

(xvii) l'Impresa Beneficiaria non rientrava, alla data del 31 dicembre 2019, nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014¹⁴ e dichiara che i dati sulla base dei quali ha effettuato la valutazione di cui al citato Regolamento sono i seguenti: [ebitda], [oneri finanziari], [debito], [patrimonio netto], [perdite];

[] l'Impresa Beneficiaria, alla data del 29 febbraio 2020 (a) era stata ammessa alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-*bis* del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, (b) aveva stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-*bis* del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 o (c) aveva presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;

(xviii) l'Impresa Beneficiaria non controlla direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, alcuna società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, e non è controllata direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da alcuna società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali;¹⁵

¹⁴ Nella definizione del rapporto debito/patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni dall'Impresa Beneficiaria, che non può essere superiore a 7,5, così come indicato nella definizione di "impresa in difficoltà" di cui al punto 1) della lettera e) del comma 18 dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, vengono inclusi, nel calcolo del patrimonio, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazione, forniture e appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica.

¹⁵ Per Paese o territorio non cooperativo a fini fiscali si intendono le giurisdizioni individuate nell'allegato I della lista UE delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione Europea. La condizione di cui al paragrafo (xviii) non si applica se l'Impresa Beneficiaria dimostra che il soggetto non residente svolge un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali. A tal fine, il contribuente può interpellare l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della Legge 27 luglio 2000, n. 212.

- (xix) l'Impresa Beneficiaria è consapevole che il Finanziamento sarà accreditato esclusivamente su un conto corrente dedicato e che l'operatività di tale conto è condizionata all'indicazione nella richiesta di utilizzo del Finanziamento del codice unico identificativo del Finanziamento e della Garanzia SACE e della locuzione: "sostegno ai sensi del decreto legge numero 23 del 2020";
- (xx) nei confronti del titolare o del Legale Rappresentante dell'Impresa Beneficiaria non è intervenuta alcuna condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

Il titolare o Legale Rappresentante, o altro soggetto munito dei necessari poteri, dell'Impresa Beneficiaria sottoscrive la presente richiesta in doppio originale o, in alternativa, mediante firma digitale in caso di utilizzo di processi a distanza, e autorizza il Soggetto Finanziatore a fornire a SACE copia del presente documento secondo le modalità previste, dichiarando espressamente ed irrevocabilmente che tutte le informazioni, dichiarazioni ed attestazioni ed obblighi ivi indicati sono rilasciati anche a diretto beneficio di SACE, che pertanto potrà farvi pieno affidamento, ed obbligandosi altresì sin d'ora, (a) a rimborsare a SACE gli importi corrisposti al Soggetto Finanziatore in virtù della garanzia rilasciata e (b) a manlevare e tenere indenne SACE da ogni danno, spesa e onere che quest'ultima dovesse subire a causa dell'inesattezza o incompletezza di una o più delle dichiarazioni rese dalla stessa nella presente richiesta o della violazione degli obblighi assunti ai sensi del Contratto di Finanziamento.

Allega:

A - Autocertificazione Antimafia¹⁶

[B - Documentazione a supporto del ruolo svolto dall'Impresa Beneficiaria rispetto alle aree e profili di cui all'art. 1, comma 7, del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23]¹⁷

[C – Elenco dei Debitori Ceduti]¹⁸

[FIRMA DEL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE O DI ALTRO SOGGETTO MUNITO DEI NECESSARI POTERI]

¹⁶ L'Impresa Beneficiaria dovrà trasmettere l'autocertificazione antimafia solo se non è un soggetto esente dalla presentazione della documentazione antimafia e potrà produrre tale autocertificazione avvalendosi a propria scelta del modello riportato *sub* Allegato A-1, da sottoscrivere a cura del titolare o legale rappresentante con riferimento a tutti gli ulteriori soggetti sottoposti a verifica antimafia ai sensi dell'art. 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero del modello riportato *sub* Allegato A-2, da sottoscrivere a cura di ciascun soggetto sottoposto alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

¹⁷ Documentazione da produrre solo per operazioni in procedura ordinaria e quindi per Imprese Beneficarie con più di 5.000 dipendenti in Italia o con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi di Euro e, comunque, in caso di importo del finanziamento maggiore o uguale a euro 375 mln.

¹⁸ Documento da produrre solo nel caso di Factoring Pro-Soluto.

Allegato 1 - Sub Allegato A-1 - Autocertificazione Antimafia

MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE

**articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante
"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa"**

Il sottoscritto
(nome) (cognome)

Nato a
(luogo)

In data Codice Fiscale
(gg/mm/aaaa) (Codice Fiscale)

Residente a Provincia
(luogo) (sigla)

in Numero
(via/piazza/altro)

In qualità di

(l'autocertificazione deve essere resa dai soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

della Società
(Ragione Sociale)

Codice Fiscale Partita IVA
(Codice Fiscale della Società) (Partita IVA)

con sede legale in Numero
(via/piazza/altro)

città

consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76, DPR n. 445/2000 ("Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa") in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all'art. 75, DPR n. 445/2000

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

PARTE 1

che, ai sensi della vigente normativa antimafia, nei propri confronti **non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011** ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia").

PARTE 2

[NOTA: REPLICARE LA DICHIARAZIONE PER CIASCUN SOGGETTO SOTTOPOSTO A VERIFICA]¹⁹

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 445/2000, di essere a diretta conoscenza che, ai sensi della vigente normativa antimafia, nei confronti di [nome e cognome] in qualità di [indicare ruolo] della società [...] come sopra individuata, **non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011** ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia")

Soggetto sottoposto alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

Sig./Sig.ra.
(nome) (cognome)

Nato a
(luogo)

In data Codice Fiscale
(gg/mm/aaaa) (Codice Fiscale)

residenza Numero
(via/piazza/provincia/altro) (numero)

città

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione di dati personali, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Documento
(tipologia)

Numero
(numero documento)

Rilasciato da In data
(gg/mm/aaaa)

In fede,

Il dichiarante

Luogo e data

(firma leggibile)

Il presente documento dovrà essere sottoscritto digitalmente.

Qualora non si disponga di firma digitale, il dichiarante sarà tenuto a sottoscrivere il presente documento con firma autografa e ad inviarne copia PDF allegando copia del proprio documento d'identità e Codice Fiscale.

¹⁹ Le dichiarazioni di cui alla parte 2 devono essere rese dal dichiarante con riferimento a tutti gli ulteriori soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 quali, ad esempio, ciascun componente del consiglio di amministrazione.

Allegato 1 - Sub Allegato A-2 - Autocertificazione Antimafia

MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE

**articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante
"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa"**

Il sottoscritto
(nome) (cognome)

Nato a
(luogo)

In data Codice Fiscale
(gg/mm/aaaa) (Codice Fiscale)

Residente a Provincia
(luogo) (sigla)

in Numero
(via/piazza/altro)

In qualità di

(l'autocertificazione deve essere resa dai soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

della Società
(Ragione Sociale)

Codice Fiscale Partita IVA
(Codice Fiscale della Società) (Partita IVA)

con sede legale in Numero
(via/piazza/altro)

città

consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76, DPR n. 445/2000 ("Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa") in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all'art. 75, DPR n. 445/2000

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

che, ai sensi della vigente normativa antimafia, nei propri confronti **non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011** ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia").

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione di dati personali, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Documento (tipologia)

Numero (numero documento)

Rilasciato da In data (gg/mm/aaaa)

In fede,

Il dichiarante

Luogo e data

(firma leggibile)

Il presente documento dovrà essere sottoscritto digitalmente.

Qualora non si disponga di firma digitale, il dichiarante sarà tenuto a sottoscrivere il presente documento con firma autografa e ad inviarne copia PDF allegando copia del proprio documento d'identità e Codice Fiscale.

Allegato 1 - Sub Allegato B - Documentazione a supporto del ruolo svolto dall'Impresa Beneficiaria rispetto alle aree e profili di cui all'art. 1, comma 7, del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23

1. Impresa Beneficiaria: [Ragione Sociale, Partita IVA/Codice Fiscale]
2. Codice ATECO attività prevalente: [-]
3. Numero totale di addetti: [-]
4. Disaggregazione del fatturato Italia per singolo codice ATECO²⁰: [-]
5. Spese in ricerca e sviluppo in Italia: [-]
6. Numero di addetti coinvolti in ricerca e sviluppo in Italia: [-]
7. Numero di brevetti registrati in Italia ogni anno negli ultimi 10 anni:

Numero brevetti	Anno

8. Variazione media del numero di addetti in Italia negli ultimi 3 anni: [-]
9. Quota di nuovi assunti a tempo indeterminato in Italia sul totale delle assunzioni negli ultimi 3 anni in Italia: [-]
10. Elementi qualitativi utili alla valutazione d'impatto di cui all'Art 1 comma 7 del DL 23/2020

²⁰ Da completare solamente in caso di attività economica diversificata e attribuibile a diversi codici ATECO. Se non disponibile, è richiesta un'autodichiarazione sulla base degli ultimi dati di bilancio disponibili.

Allegato 1 - Sub Allegato C – Elenco dei Debitori Ceduti

GARANZIA ITALIA - CONDIZIONI GENERALI - ELENCO DEBITORI CEDUTI					
N. Debitore Ceduto	Ragione Sociale Debitore Ceduto	Paese	Codice Fiscale	Plafond Debitore Ceduto	Debitore Ceduto Pubblico (SI/NO)

Allegato 2 (Facsimile TRACCIATO PIATTAFORMA ONLINE SACE)

RICHIESTA DI RILASCIO DELLA GARANZIA SACE

(informazioni da caricare sul Portale Online Garanzia Italia; previsto anche il caricamento sul Portale Online Garanzia Italia di copia in formato PDF dell'Allegato 1 (Richiesta di Finanziamento), dell'Autocertificazione Antimafia dell'Impresa Beneficiaria firmata digitalmente (ovvero di copia in formato PDF dell'Autocertificazione Antimafia unitamente alla copia in formato PDF del documento d'identità del relativo firmatario, nel caso in cui tale autocertificazione non sia stata firmata digitalmente) e, nel caso di Factoring Pro-Soluto, dell'elenco dei Debitori Ceduti)

Con la presente si comunica di aver ricevuto in data [●] una richiesta di finanziamento, nella forma di [-]²¹, garantito da SACE ai sensi del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, avente le seguenti caratteristiche:

1. Soggetto Finanziatore: (Ragione Sociale, Codice Fiscale)
2. Impresa Beneficiaria: [*Ragione Sociale, Partita IVA/Codice Fiscale*]
3. Il Finanziamento è erogato in esecuzione di un contratto quadro per la cessione pro-solvendo di crediti: [-]²²
Il Finanziamento è erogato in esecuzione di un contratto quadro per la cessione pro-soluto di crediti: [-]²³
4. Importo in linea capitale: [-]²⁴
5. Qualificazione dell'Impresa Beneficiaria:

[-] PMI (conformemente alla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE)

Ha accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662:

[-] Sì e ne ha utilizzato l'intera capacità

[-] Sì e ne ha utilizzato parzialmente la capacità. L'Impresa Beneficiaria dichiara che non ha utilizzato la residua capacità in quanto insufficiente per l'ottenimento di un finanziamento

[-] Non è abilitata ad operare sul Fondo

Ha accesso alle garanzie concesse ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

[-] Sì e ne ha utilizzato l'intera capacità

[-] Non ha accesso alle garanzie

[-] Non PMI

²¹ Inserire la forma di finanziamento richiesta (e.g., Factoring Pro-Solvendo cd. "spot", Factoring Pro-Solvendo nell'ambito di un Contratto Quadro, Confirming, Anticipo Contratto).

²² Solo in ipotesi di Factoring Pro-Solvendo nell'ambito di un Contratto Quadro.

²³ Solo in ipotesi di Factoring Pro-Soluto nell'ambito di un Contratto Quadro.

²⁴ Per il Factoring Pro-Solvendo e Factoring Pro-Soluto nell'ambito di un Contratto Quadro, la voce dovrà corrispondere al Limite di Credito.

6. Appartiene ad un gruppo:

Sì

Capogruppo²⁵: [Ragione Sociale, Partita IVA/Codice Fiscale²⁶]

Paese Capogruppo: [-]

Fatturato annuo globale relativo al 2019 (come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale ovvero dai dati certificati²⁷ non essendo ancora stato approvato il bilancio 2019): [-]

valore su base individuale dell'Impresa Beneficiaria: [-]

valore su base consolidata della Capogruppo: [-]

Fatturato annuo in Italia relativo al 2019 (come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale ovvero dai dati certificati¹² non essendo ancora stato approvato il bilancio 2019):

valore su base individuale dell'Impresa Beneficiaria: [-]

valore su base consolidata della Capogruppo: [-]

Numero di dipendenti in Italia:

valore su base individuale dell'Impresa Beneficiaria: [-]

valore su base consolidata della Capogruppo: [-]

Costi del personale sostenuti in Italia dalla Capogruppo:

come risultanti dal bilancio consolidato 2019 della Capogruppo ovvero dai dati certificati¹² relativi al 2019 non essendo ancora stato approvato il bilancio consolidato 2019

OPPURE

attesi per i primi due anni di attività avendo il gruppo di appartenenza iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018

Costi del personale sostenuti in Italia dall'Impresa Beneficiaria:

come risultanti dal bilancio 2019 ovvero dai dati certificati¹² relativi al 2019 non essendo ancora stato approvato il bilancio 2019

OPPURE

attesi per i primi due anni di attività avendo l'Impresa Beneficiaria iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018

No

Fatturato annuo globale relativo al 2019 (come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale ovvero dai dati certificati¹² non essendo ancora stato approvato il bilancio 2019): [-]

²⁵ Controllante di ultimo livello anche estera.

²⁶ Codice fiscale non necessario qualora la capogruppo abbia sede all'estero.

²⁷ A titolo esemplificativo, i dati certificati dal collegio sindacale o contenuti nel progetto di bilancio approvato dal consiglio di amministrazione dell'Impresa Beneficiaria.

Fatturato annuo in Italia relativo al 2019 (come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale ovvero dai dati certificati¹² non essendo ancora stato approvato il bilancio 2019): [-]

Numero di dipendenti in Italia: [-]

Costi del personale sostenuti in Italia dall'Impresa Beneficiaria:

[-] come risultanti dal bilancio 2019 ovvero dai dati certificati¹² relativi al 2019 non avendo l'Impresa Beneficiaria ancora approvato il bilancio

OPPURE

[-] attesi per i primi due anni di attività dell'Impresa Beneficiaria avendo l'Impresa Beneficiaria iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018

7. Data di delibera del finanziamento: [-]²⁸
8. Rating assegnato dal Soggetto Finanziatore²⁹ all'Impresa Beneficiaria: [-]
9. Percentuale di Garanzia SACE: [-]
10. Tipo Tasso di interesse: [variabile/fisso]
11. Tasso di interesse: [-]³⁰
12. Tasso di interesse senza Garanzia SACE³¹: [-]
13. Commissioni Soggetto Finanziatore: [-]
14. Commissioni Soggetto Finanziatore Senza Garanzia SACE: [-]
15. Scopo: [-]
16. [Durata: [-]]³²
17. [Ultima Data Fattura: [-]]³³
18. Mesi di preammortamento: [-]³⁴
19. Garanzie reali e personali: [-]³⁵
20. Codice Identificativo Delibera all'interno dei sistemi del Soggetto Finanziatore
21. Codice Identificativo Impresa Beneficiaria all'interno dei sistemi del Soggetto Finanziatore

²⁸ In caso di Factoring Pro-Solvendo e Factoring Pro-Soluto nell'ambito di un Contratto Quadro, precisare la data di delibera del primo finanziamento.

²⁹ In caso di finanziamento in *pool* rating assegnato dal Soggetto Finanziatore che agisce in qualità di agente.

³⁰ EURIBOR [-]m più margine.

³¹ Tasso di interesse che sarebbe stato applicato dal Soggetto Finanziatore in assenza di Garanzia SACE.

³² Solo in ipotesi di anticipo contratto e confirming.

³³ Solo in ipotesi di Factoring Pro-Solvendo e Factoring Pro-Soluto cd. "spot", Factoring Pro-Solvendo e Factoring Pro-Soluto nell'ambito di un Contratto Quadro.

³⁴ Solo in ipotesi di Anticipo contratto e confirming. Preammortamento massimo 36 mesi (comprensivo di Preammortamento tecnico) e per multipli di 3 mesi.

³⁵ Flag solo Si/NO.

22. Importo delle esposizioni dell'Impresa Beneficiaria coperte da Garanzie Statali Italiane, secondo quanto stabilito all'art. 1, comma 3 del Decreto (es. Fondo Centrale di Garanzia, garanzie rilasciate da ISMEA), esclusi i finanziamenti garantiti da SACE, e qualora l'Impresa Beneficiaria sia destinataria di aiuti di Stato dichiarati illegittimi e non ancora rimborsati (cd. dichiarazione "Deggendorf"), comprensivo degli importi dovuti e non rimborsati, maggiorati degli interessi maturati fino alla data della Richiesta di Finanziamento.

I termini in maiuscolo non diversamente definiti nella presente richiesta avranno il significato ad essi attribuito nelle Condizioni Generali.

In relazione a tale Richiesta di Finanziamento, ai sensi del Decreto, si richiede il rilascio di una Garanzia SACE, avente la Percentuale Garantita pari a: [-]

Resta inteso che, in ipotesi di Factoring Pro-Solvendo o Factoring Pro-Soluto nell'ambito di un Contratto Quadro, la Garanzia SACE è richiesta a copertura del rischio di mancato rimborso dei Finanziamenti concessi in esecuzione di tale accordo, nei limiti del Limite di Credito.

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto [*], Legale Rappresentante, o altro soggetto munito dei necessari poteri, del Soggetto Finanziatore, [anche in nome e per conto degli ulteriori partecipanti al Contratto di Finanziamento, in cui rivestirà la qualifica di agente]³⁶, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara e garantisce quanto segue:

- (i) [...] ha ricevuto dall'Impresa Beneficiaria del Finanziamento tutte le dichiarazioni previste dalla Richiesta di Finanziamento, in ottemperanza al Decreto, unitamente all'autocertificazione antimafia dell'Impresa Beneficiaria (ove applicabile) secondo il modello di cui all'Allegato 1 - Sub Allegato A (*Autocertificazione Antimafia*) delle Condizioni Generali nonché, nel caso di Factoring Pro-Soluto, all'elenco dei Debitori Ceduti secondo il modello di cui all'Allegato 1 - Sub Allegato C (*Elenco dei Debitori Ceduti*) delle Condizioni Generali;
- (ii) [...] ha concluso la propria istruttoria relativamente all'Impresa Beneficiaria e, per l'ipotesi di Factoring Pro-Soluto, al Debitore Ceduto con esito positivo e intende concedere il Finanziamento, subordinatamente al rilascio della Garanzia SACE;
- (iii) [...] conferma tutte le dichiarazioni di seguito elencate:
 - a) in relazione all'Impresa Beneficiaria, ha concluso con esito positivo le procedure "know your customer" (ivi incluse le verifiche in materia di antiriciclaggio, contrasto al finanziamento del terrorismo);
 - b) ha verificato che il costo del Finanziamento, composto da (i) remunerazione della Garanzia SACE, (ii) commissioni relative al Finanziamento (comunque limitate al recupero dei costi) e (iii) tasso di interesse è inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal Soggetto Finanziatore per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della Garanzia SACE, composto da commissioni relative al Finanziamento e tasso di interesse;
 - c) che, sulla base dei dati e delle dichiarazioni forniti dall'Impresa Beneficiaria nella Richiesta di Finanziamento, l'Impresa Beneficiaria non rientrava, alla data del 31 dicembre 2019, nella categoria

³⁶ Inserire solo in caso di finanziamento in pool.

delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014³⁷;

d) ha verificato che l'Impresa Beneficiaria, alla data del 29 febbraio 2020:

[...] non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, ovvero il Soggetto Finanziatore classificava l'esposizione tra le Esposizioni Non Deteriorate come rilevabili dal Soggetto Finanziatore, ovvero in Centrale Rischi nel flusso di ritorno del mese di dicembre 2019 non [si] evidenziava[no] segnalazioni di "Sofferenze a Sistema" né la presenza di un rapporto tra "Totale Sconfinamenti per Cassa" e "Totale Accordato per Cassa" superiore al 20%;

OPPURE

[...] sulla base dei dati e delle dichiarazioni forniti dall'Impresa Beneficiaria nella Richiesta di Finanziamento, (a) era stata ammessa alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-*bis* del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, (b) aveva stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-*bis* del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 o (c) aveva presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

In tal caso, il Soggetto Finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria dell'Impresa Beneficiaria, dichiara (a) di aver verificato che, alla data della presente, l'Impresa Beneficiaria non risulta presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, ovvero il Soggetto Finanziatore classifica l'esposizione tra le Esposizioni Non Deteriorate come rilevabili dal Soggetto Finanziatore, ovvero in Centrale Rischi nell'ultimo flusso di ritorno disponibile non [si] evidenziava[no] segnalazioni di "Sofferenze a Sistema" né la presenza di un rapporto tra "Totale Sconfinamenti per Cassa" e "Totale Accordato per Cassa" superiore al 20%, (b) che l'Impresa Beneficiaria non presenta importi in arretrato³⁸ come rilevabili dal Soggetto Finanziatore e (c) di poter ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell'articolo 47-*bis*, paragrafo 6, lettere a) e c), del Regolamento (UE) n. 575/2013;

e) l'importo del Finanziamento non è superiore al maggiore tra i seguenti importi (come calcolati ai sensi del Decreto):

- il 25% del fatturato annuo dell'Impresa Beneficiaria relativo al 2019, come risultante dall'ultimo bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale ovvero come risultanti dai dati certificati¹²

³⁷ Nella definizione del rapporto debito/patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni dall'Impresa Beneficiaria, che non può essere superiore a 7,5, così come indicato nella definizione di "impresa in difficoltà" di cui al punto 1) della lettera e) del comma 18 dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, vengono inclusi, nel calcolo del patrimonio, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazione, forniture e appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica.

³⁸ Ai fini di tale dichiarazione, non si considerano in arretrato gli importi relativi a finanziamenti che hanno beneficiato delle misure di moratoria previste dall'articolo 56 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (come successivamente modificato e integrato) e/o dal "Nuovo Accordo per il credito 2019" del 28 novembre 2018 e successivi Addendum.

non avendo l'Impresa Beneficiaria ancora approvato il bilancio, sulla base di quanto dichiarato dall'Impresa Beneficiaria nella Richiesta di Finanziamento;

- il doppio dei costi del personale dell'Impresa Beneficiaria relativi al 2019 sostenuti dall'Impresa Beneficiaria, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato, sulla base di quanto dichiarato dall'Impresa Beneficiaria nella Richiesta di Finanziamento;

OPPURE

- il doppio dei costi del personale dell'Impresa Beneficiaria relativi al 2019 sostenuti dall'Impresa Beneficiaria, come risultanti dai dati certificati¹² non avendo l'Impresa Beneficiaria ancora approvato il bilancio sulla base di quanto dichiarato dall'Impresa Beneficiaria nella Richiesta di Finanziamento;

OPPURE

- i costi del personale attesi per i primi due anni di attività dell'Impresa Beneficiaria, avendo l'Impresa Beneficiaria iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, sulla base di quanto dichiarato dall'Impresa Beneficiaria nella Richiesta di Finanziamento;

f) l'importo del Finanziamento, secondo quanto dichiarato dall'Impresa Beneficiaria nella Richiesta di Finanziamento, rispetta i seguenti criteri:

- qualora l'Impresa Beneficiaria sia destinataria di più finanziamenti assistiti da una Garanzia SACE, o da altra garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti si cumulano;
- qualora l'Impresa Beneficiaria sia parte di un gruppo che beneficia di più finanziamenti assistiti da una Garanzia SACE, gli importi di detti finanziamenti si cumulano;
- i limiti di importo di cui alla lettera (e) si riferiscono al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell'Impresa Beneficiaria ovvero su base consolidata qualora l'Impresa Beneficiaria appartenga ad un gruppo;
- qualora l'Impresa Beneficiaria sia destinataria di aiuti di Stato dichiarati illegittimi e non ancora rimborsati (cd. dichiarazione "Deggendorf"), gli importi dovuti e non rimborsati, maggiorati degli interessi maturati fino alla data della Richiesta di Finanziamento, si cumulano;

g) all'esito della concessione del Finanziamento, l'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti dell'Impresa Beneficiaria risulterà superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data del 9 aprile 2020, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute fra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito fra le parti prima della suddetta data, e che di ciò ne fornirà ulteriore conferma all'esito dell'erogazione;

h) secondo quanto dichiarato dall'Impresa Beneficiaria nella Richiesta di Finanziamento, l'Impresa Beneficiaria non controlla direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, alcuna società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, e non è

controllata, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da alcuna società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali;³⁹

- i) [il Contratto di Finanziamento (e/o, a seconda del caso, il Contratto Quadro) prevede che gli impegni del Soggetto Finanziatore sono da esso assunti su base cd. "uncommitted" e il Contratto di Finanziamento medesimo (e/o, a seconda del caso, il Contratto Quadro) ed i relativi Finanziamenti sono conformi alle previsioni contenute nelle Condizioni Generali;]⁴⁰
- j) con specifico riferimento alle disposizioni normative in materia di sanzioni ed embarghi, ha concluso con esito positivo le verifiche di conformità (assenza di controparti presenti nelle liste dei soggetti sanzionati UE/ONU/OFAC o di beni soggetti a restrizioni);
- k) sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del Debitore Ceduto, può ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza da parte del Debitore Ceduto medesimo.⁴¹

³⁹ Per Paese o territorio non cooperativo a fini fiscali si intendono le giurisdizioni individuate nell'allegato I della lista UE delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione Europea. La condizione di cui alla lettera h) non si applica se l'Impresa Beneficiaria dimostra che il soggetto non residente svolge un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali. A tal fine, il contribuente può interpellare l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della Legge 27 luglio 2000, n. 212.

⁴⁰ Da inserire solo nel caso di Finanziamenti concessi a valere su Contratti di Finanziamento (e/o, a seconda del caso, Contratti Quadro) sottoscritti prima della data dell'Atto di Adesione.

⁴¹ Da inserire solo nel caso di Factoring Pro-Soluto.

Allegato 4
GARANZIA SACE
C.U.I. n [•]

Dati identificativi del Contratto di Finanziamento garantito:

1. Soggetto Finanziatore: [-]⁴²
2. Contratto di Finanziamento del: [-]
3. Impresa Beneficiaria: [Denominazione, Partita IVA/Codice Fiscale]
4. Capogruppo: [Denominazione, Partita IVA/Codice Fiscale]
5. Data di erogazione: [-]⁴³
6. Importo in linea capitale: [-]⁴⁴
7. Tasso di interesse: [-]⁴⁵
8. Durata: [-]
9. Preammortamento: [-]⁴⁶
10. Garanzie reali e personali: [-]⁴⁷
11. Il Finanziamento è erogato in esecuzione di un contratto quadro per la cessione *pro-solvendo* di crediti: [-]⁴⁸

Il Finanziamento è erogato in esecuzione di un contratto quadro per la cessione *pro-soluto* di crediti: [-]⁴⁹

Caratteristiche della Garanzia SACE:

1. Percentuale Garantita: [-]
2. Importo Massimo Garantito (di cui oneri accessori non superiori all'1% dell'importo iniziale in linea capitale dell'importo del Finanziamento): [-]
3. Remunerazione: [-]

La Garanzia SACE è rilasciata in conformità alle Condizioni Generali, disponibili sul portale on-line Garanzia Italia, cui il Soggetto Finanziatore ha aderito mediante le modalità ivi indicate, e alle condizioni di seguito indicate.

1. GARANZIA SACE

- (a) La Garanzia SACE è una garanzia a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, avente ad oggetto il rischio di mancato rimborso delle somme erogate ai sensi del sopra identificato Contratto di Finanziamento per capitale,

⁴² Indicare se agisce nell'ambito di un pool

⁴³ Solo in caso di finanziamento già concesso a decorrere dal 9 aprile 2020.

⁴⁴ Per il Factoring Pro-Solvendo e Factoring Pro-Soluto nell'ambito di un Contratto Quadro, la voce dovrà corrispondere al Limite di Credito

⁴⁵ EURIBOR [-]m⁴⁵ Indicare se agisce nell'ambito di un pool

⁴⁶ Solo più margine

⁴⁷ Solo in ipotesi di Anticipo Contratto e Confirming. Preammortamento massimo 36 mesi (comprensivo di Preammortamento tecnico) e per multipli di 3 mesi.

⁴⁸ Flag solo Si/NO

⁴⁹ Solo in ipotesi di Contratto Quadro.

⁴⁹ Solo in ipotesi di Contratto Quadro.

interessi e oneri accessori (le “**Obbligazioni Garantite**”), senza vincolo di solidarietà, nei limiti della Percentuale Garantita e fino all’Importo Massimo Garantito. Resta inteso che, in ipotesi di Factoring Pro-Solvendo e Factoring Pro-Soluto nell’ambito di un Contratto Quadro, la Garanzia SACE ha ad oggetto il rischio di mancato rimborso dei Finanziamenti concessi in esecuzione di tale accordo, entro il Limite di Credito.

- (b) SACE pagherà a prima richiesta del Soggetto Finanziatore, a seguito della ricezione della Richiesta di Escussione redatta secondo il modello di cui all’Allegato 5 (“*Richiesta di Escussione*”) delle Condizioni Generali e munita dei relativi allegati, gli importi indicati con rinuncia ai sensi dell’Articolo 1944, comma 2°, cod. civ. ad ogni obbligo di preventiva escussione dell’Impresa Beneficiaria e, in ipotesi di Factoring Pro-Solvendo e Factoring Pro-Soluto, del Debitore Ceduto, fermo restando il diritto di sollevare eccezioni in relazione ad eventuali inadempimenti del Soggetto Finanziatore agli impegni assunti ai sensi degli articoli 4 (*Remunerazione della Garanzia SACE*), 6.1 (*Escussione della Garanzia SACE*), 9.1 (*Impegni del Soggetto Finanziatore*) (i), (ii) (con esclusivo riferimento all’impegno di cui alla lettera (a)) e da (iii) a (ix), delle Condizioni Generali, fermo comunque quanto previsto all’articolo 9.1 (*Impegni del Soggetto Finanziatore*) delle Condizioni Generali.
- (c) Qualora il Soggetto Finanziatore intenda esercitare il diritto di esigere il rimborso anticipato delle somme finanziate ai sensi del Contratto di Finanziamento, il pagamento ai sensi della Garanzia SACE resta operante in base alle scadenze originariamente previste dal Contratto di Finanziamento ovvero, nell’ipotesi di Factoring Pro-Solvendo e Factoring Pro-Soluto, in base alle scadenze dei Crediti, a meno che SACE non eserciti la facoltà di pagare anticipatamente gli importi.
- (d) Il pagamento da parte di SACE avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al Soggetto Finanziatore nella Richiesta di Escussione entro la successiva tra le seguenti date:
- 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della Richiesta di Escussione, completa delle informazioni e degli allegati richiesti;
 - 90 (novanta) giorni dal mancato pagamento delle somme dovute ai sensi del Contratto di Finanziamento.
- (e) L’efficacia della Garanzia SACE è sospensivamente condizionata: (i) alla conclusione del Contratto di Finanziamento e (ii) all’erogazione di cui al Contratto di Finanziamento stesso, che dovrà essere comunicata a SACE. Tali circostanze dovranno comunque verificarsi entro la data che cade 30 (trenta) giorni, nel caso previsto dall’articolo 5.6 (*Rilascio della Garanzia SACE*) delle Condizioni Generali, ovvero entro 45 (quarantacinque) giorni nel caso previsto dall’articolo 5.7 (*Rilascio della Garanzia SACE*) delle Condizioni Generali, oppure entro 60 (sessanta) giorni nel caso di Factoring Pro-Soluto relativo a Debitori Ceduti pubblici, dopo il rilascio della presente Garanzia SACE. Trascorso inutilmente detto termine la presente Garanzia SACE diverrà definitivamente inefficace. Resta inteso che, nelle ipotesi di Factoring Pro-Solvendo e Factoring Pro Soluto nell’ambito di un Contratto Quadro, i suddetti termini sono riferiti all’erogazione del primo Finanziamento concesso in esecuzione di tale accordo.
- (f) L’Importo Massimo Garantito si intenderà automaticamente ridotto (i) di un importo pari alla Percentuale Garantita delle Obbligazioni Garantite a valere sull’Importo del Finanziamento, di volta in volta rimborsate dall’Impresa Beneficiaria e/o, in ipotesi di Factoring Pro-Solvendo e Factoring Pro-Soluto, dal Debitore Ceduto, o da terzi per conto dell’Impresa Beneficiaria, (ii) di un importo pari alla Percentuale Garantita delle somme incassate dal Soggetto Finanziatore in forza di garanzie personali e/o reali prestate in relazione al Contratto di Finanziamento, e (iii) di un importo pari all’intero ammontare di quanto di volta in volta corrisposto da SACE al Soggetto Finanziatore ai sensi della Garanzia SACE.
- (g) Senza pregiudizio per quanto previsto ai punti (a) e (e) che precedono, l’adempimento da parte di SACE delle obbligazioni derivanti a suo carico dalla Garanzia SACE non costituisce rinuncia ai diritti ed alle azioni da essa

vantati nei confronti del Soggetto Finanziatore ai sensi di legge e delle Condizioni Generali che, pertanto, potranno essere fatti valere da SACE stessa a tutti gli effetti.

- (h) La Garanzia SACE, in quanto intervento di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive beneficiante della controgaranzia dello Stato italiano, rientra nell'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 ("Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59").

2. CORRISPETTIVO

A fronte del rilascio della Garanzia SACE, SACE percepirà il corrispettivo indicato nell'articolo 4 (*Remunerazione della Garanzia SACE*) delle Condizioni Generali, secondo le condizioni e i termini ivi previsti, sul conto corrente IBAN: IT61 I 05696 03226 000019000X26, Swift: POSOIT22.

3. CESSIONE

La cedibilità dei diritti derivanti dalla Garanzia SACE è espressamente esclusa, fatta eccezione (i) per le cessioni effettuate a seguito del trasferimento dei crediti inerenti alle Obbligazioni Garantite in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali, altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, aventi sede in paesi non sanzionati e non ad alto rischio riciclaggio e finanziamento del terrorismo⁵⁰, e che abbiano aderito alle Condizioni Generali ai sensi del relativo articolo 13 (*Modalità di adesione alle Condizioni Generali*), a condizione che delle suddette cessioni sia data comunicazione a SACE nel rapporto di cui all'articolo 9.1(viii) (*Impegni del Soggetto Finanziatore*) delle Condizioni Generali, nonché (ii) per le cessioni o dazioni in pegno dei crediti inerenti alle Obbligazioni Garantite in favore di Banche Centrali, della Banca Europea per gli Investimenti e di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., fermo restando l'obbligo del Soggetto Finanziatore di dare comunicazione a SACE delle suddette cessioni e dazioni in pegno nel rapporto di cui all'articolo 9.1(viii) (*Impegni del Soggetto Finanziatore*) delle Condizioni Generali. Resta inteso che nelle ipotesi di cessione o dazione in pegno dei crediti inerenti alle Obbligazioni Garantite a Banche Centrali dell'Eurosistema, SACE non potrà avvalersi, nei confronti di queste ultime, del diritto di sollevare in sede di escussione le eccezioni previste dal precedente Articolo 1 punto (b) (*Garanzia SACE*).

4. DURATA

- 4.1. La Garanzia SACE cesserà di avere efficacia alla data in cui il relativo Importo Massimo Garantito si riduca a zero ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 1 lettera (f) che precede.
- 4.2. Alla data in cui l'efficacia della Garanzia SACE venga meno, SACE sarà liberata dagli obblighi da essa assunti.

5. REVIVISCENZA

SACE, nei limiti della Percentuale Garantita, si impegna a corrispondere al Soggetto Finanziatore anche le somme che da questo fossero incassate in pagamento delle Obbligazioni Garantite e successivamente restituite in conseguenza di azione dichiarativa di inefficacia o di azione revocatoria promosse ai sensi del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (e successive modifiche e integrazioni).

6. COMUNICAZIONI

Le comunicazioni necessarie ai fini della presente Garanzia SACE dovranno effettuarsi con le forme e modalità previste nelle Condizioni Generali.

7. LEGGE E FORO COMPETENTE

⁵⁰ Si intendono i paesi terzi i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva (UE) 2015/849; paesi terzi presenti nell'elenco pubblicato dal GAFI dei Paesi a rischio elevato e non collaborativi, ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio; paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe adottate dai competenti organismi nazionali e internazionali (i.e. ONU, UE, OFAC).

La presente Garanzia SACE è regolata dalla legge italiana e sarà interpretata ai sensi della medesima legge.

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, validità, esecuzione della o comunque derivante dalla Garanzia SACE sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma, ferme restando le competenze inderogabilmente stabilite dal Codice di Procedura Civile.

Allegato 5

RICHIESTA DI ESCUSSIONE DI GARANZIA SACE

- Garanzia SACE C.U.I n. [-] del [-]
- Contratto quadro del: [-]⁵¹
- Contratto di Finanziamento del: [-]
- Soggetto Finanziatore: [-]
- Impresa Beneficiaria: [-]
- Debitore Ceduto: [-]⁵²
- Data di erogazione: [-]
- Data di scadenza dei Crediti: [-]⁵³
- Garanzie reali e personali: [-]
- [Importo Massimo Garantito: [-]]
- [Percentuale Garantita: [-]]

Con riferimento alla Garanzia SACE di cui sopra, si comunica che in data [-]:

[-] l'Impresa Beneficiaria ha omesso di pagare le seguenti somme dovute ai sensi del Contratto di Finanziamento:

- [-] Euro a titolo di capitale
- [-] Euro a titolo d'Interessi corrispettivi
- [-] Euro a titolo di oneri accessori⁵⁴

[-]⁵⁵ Il Debitore Ceduto ha omesso di pagare le seguenti somme dovute in relazione ai Crediti ceduti ai sensi del Contratto di Finanziamento:

- [-] Euro a titolo di capitale
- [-] Euro a titolo d'Interessi corrispettivi
- [-] Euro a titolo di oneri accessori⁵⁶

[-] le somme corrisposte dall'Impresa Beneficiaria e/o, in ipotesi di Factoring Pro-Solvendo e Factoring Pro-Soluto, dal Debitore Ceduto ai sensi del Contratto di Finanziamento sono state restituite dal Soggetto Finanziatore a seguito [di azione dichiarativa di inefficacia o invalidità] OPPURE [azione revocatoria promossa ai sensi del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (e successive modifiche e integrazioni)], per un importo pari a:

- [-] Euro a titolo di capitale
- [-] Euro a titolo d'Interessi corrispettivi
- [-] Euro a titolo di oneri accessori⁵⁷

⁵¹ Solo in caso di Contratto Quadro.

⁵² Solo in caso di Factoring Pro-Solvendo e Factoring Pro-Soluto.

⁵³ Solo in caso di Factoring Pro-Solvendo e Factoring Pro-Soluto.

⁵⁴ Indicare dettaglio delle voci che si intendono coprire a titolo di oneri accessori (es: interessi di mora, altro).

⁵⁵ Solo in caso di Factoring Pro-Soluto.

⁵⁶ Indicare dettaglio delle voci che si intendono coprire a titolo di oneri accessori (es: interessi di mora, altro).

⁵⁷ Indicare dettaglio delle voci che si intendono coprire a titolo di oneri accessori (es: interessi di mora, altro).

Conseguentemente, si richiede il pagamento di quanto dovuto ai sensi della Garanzia SACE mediate accredito sul conto corrente bancario intestato al Soggetto Finanziatore con le seguenti coordinate bancarie:

IBAN: [-]

Causale: [-]

A tal fine il Soggetto Finanziatore dichiara [anche per conto degli ulteriori partecipanti al Contratto di Finanziamento]⁵⁸ di non aver violato gli impegni di cui all'art. 9.1 lettere da (i) a (ix) delle Condizioni Generali e allega la seguente documentazione:

- (i) Allegato A - Contabili bancarie attestanti le erogazioni effettuate;
- (ii) Allegato B - Sollecito/i di pagamento (diffida ad adempiere) verso l'Impresa Beneficiaria o, nel caso di Factoring Pro-Soluto, al Debitore Ceduto;
- (iii) [Allegato C - Comunicazione di risoluzione del Contratto di Finanziamento o del Contratto Quadro;]⁵⁹
- (iv) [Allegato D – Documentazione attestante le eventuali azioni e rimedi giudiziali avviati per il recupero del credito;]⁶⁰
- (v) [Allegato E - Copia conforme all'originale del provvedimento giudiziario di disposizione della inefficacia o revocatoria delle somme rimborsate unitamente alla prova dell'adempiuta restituzione]⁶¹;
- (vi) Allegato F - Copia conforme all'originale del Contratto di Finanziamento e delle eventuali garanzie reali e personali.

Il Soggetto Finanziatore [anche per conto degli ulteriori partecipanti al Contratto di Finanziamento]⁶² conviene espressamente che con effetto dalla data di pagamento da parte di SACE delle somme richieste ai sensi della Garanzia SACE, SACE è automaticamente e pienamente surrogata, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1201 del Codice Civile italiano, nei limiti del pagamento effettuato, e fermo restando l'autonomo diritto di regresso nei confronti dell'Impresa Beneficiaria o, nel caso di Factoring Pro-Soluto, del Debitore Ceduto nei diritti del Soggetto Finanziatore ai sensi del Contratto di Finanziamento e delle garanzie accessorie sopra indicate. Inoltre, il Soggetto Finanziatore conviene espressamente che, alla data di pagamento da parte di SACE delle somme richieste ai sensi della Garanzia SACE, ed in ogni caso entro e non oltre 5 (cinque) giorni di calendario da tale data, consegnerà prontamente a SACE l'Atto di Surroga di cui all'Allegato 6 delle Condizioni Generali debitamente sottoscritto dal Soggetto Finanziatore e sottoscriverà ogni altro documento necessario e/o porrà in essere ogni opportuna iniziativa per rendere efficace la cessione (ove richiesta da SACE) e/o la surroga di SACE e per consentire a quest'ultima l'esercizio e la tutela dei propri diritti.

I termini in maiuscolo utilizzati nella presente comunicazione hanno il significato ad essi attribuito nella Garanzia SACE sopra indicata.

La presente Richiesta di Escussione è regolata dalla legge italiana e per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il foro di Roma.

[Firma Digitale del Rappresentante Legale del Soggetto Finanziatore o del soggetto delegato munito dei necessari poteri]

⁵⁸ Inserire solo in caso di finanziamento in pool

⁵⁹ Eventuale

⁶⁰ Eventuale

⁶¹ Eventuale

⁶² Inserire solo in caso di finanziamento in pool

Allegato 6
MODELLO DI ATTO DI SURROGA

Garanzia SACE n° / Codice Unico Identificativo (C.U.I.)	:	[●]
-Soggetto Finanziatore	:	[●]

-Impresa Beneficiaria	:	[●]
Debitore Ceduto		

[●], con sede legale in [●], iscrizione al Registro delle Imprese di [●], codice fiscale e P. IVA n. [●], in persona [del suo legale rappresentante [●], nato a [●] il [●], residente in [●],] / [di [●], nato a [●] il [●], residente in [●], in qualità di delegato del legale rappresentante e munito dei necessari poteri in virtù di [●], qui allegati] [anche per conto degli ulteriori partecipanti al Contratto di Finanziamento]⁶³ (il "**Soggetto Finanziatore**").

Premesso che:

- (a) in data [●] SACE S.p.A. ("**SACE**") ha emesso in favore del Soggetto Finanziatore una garanzia (la "**Garanzia SACE**") a copertura del mancato rimborso di somme dovute da [●] (l'"**Impresa Beneficiaria**") e/o, in ipotesi di Factoring Pro-Solvendo o Factoring Pro-Soluto, da [●] ("**Debitore Ceduto**") in qualità di cedente Pro-Solvendo o Pro-Soluto allo stesso Soggetto Finanziatore ai sensi del contratto di finanziamento stipulato in data [●] (il "**Contratto di Finanziamento**");
- (b) in data [●] il Soggetto Finanziatore ha escusso la Garanzia SACE;
- (c) a seguito dell'avvenuta escussione della Garanzia SACE per [il mancato pagamento del Credito] / [l'avvenuta restituzione da parte del Soggetto Finanziatore delle somme corrisposte dall'Impresa Beneficiaria ai sensi del Contratto di Finanziamento, a seguito [di azione dichiarativa di inefficacia o invalidità] / [azione revocatoria] promossa ai sensi del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (e successive modifiche e integrazioni) e nel dettaglio] indicate nell'Appendice 1, in conformità con la normativa vigente, SACE ha provveduto in data [●] al pagamento in favore del Soggetto Finanziatore dell'importo di euro [●], (l'"**Importo Indennizzato**");
- (d) a fronte e contestualmente al pagamento dell'Importo Indennizzato, SACE è automaticamente ed espressamente surrogata, anche ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1201 c.c., nella misura di quanto corrisposto al Soggetto Finanziatore, in tutti i diritti e le azioni dello stesso nei confronti dell'Impresa Beneficiaria o, in caso di Factoring Pro-Soluto, nei confronti del Debitore Ceduto e/o di terzi ai sensi del

⁶³ Inserire solo in caso di finanziamento in pool, ove agisca in nome e per conto di tutti i finanziatori

Contratto di Finanziamento, garanzie reali o personali o a questi connessi e fermo restando l'autonomo diritto di regresso di SACE nei confronti dell'Impresa Beneficiaria.

Tutto ciò premesso, il Soggetto Finanziatore:

1. dichiara di ricevere da SACE l'Importo Indennizzato del valore complessivo pari ad euro [●], e con la sottoscrizione del presente Atto ne rilascia ampia, definitiva e liberatoria quietanza;
2. a seguito del pagamento dell'Importo Indennizzato e nei limiti del valore complessivo di euro [●], anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1201 c.c., surroga espressamente SACE nei propri diritti e azioni nei confronti dell'Impresa Beneficiaria o, in caso di Factoring Pro-Soluto, nei confronti del Debitore Ceduto e/o di terzi ai sensi del Contratto di Finanziamento, garanzie reali o personali o a questi connessi e fermo restando l'autonomo diritto di regresso di SACE nei confronti dell'Impresa Beneficiaria;
3. limitatamente all'Importo Indennizzato, rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa nei confronti di SACE correlata e/o comunque connessa alle obbligazioni garantite ai sensi della Garanzia SACE;
4. conferma che, in relazione alle obbligazioni garantite di cui sopra, non ha commesso reati di corruzione internazionale ai sensi della Convenzione dell'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali né illeciti penali e/o amministrativi anche ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
5. si impegna a tenere indenne e manlevata SACE relativamente a ogni pregiudizio che le derivasse, anche in sede di esercizio del diritto di surroga, dalle azioni, eccezioni, opposizioni, rivendicazioni, richieste e pretese connesse ad atti o fatti ascrivibili al Soggetto Finanziatore.

Letto, confermato e sottoscritto⁶⁴

Roma, [●]

[SOGGETTO FINANZIATORE]

Nome: [O]

Titolo: [O] *In qualità di legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri di [Soggetto Finanziatore]*

[Firma Digitale del legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri del Soggetto Finanziatore]

APPENDICE 1

[●]

⁶⁴ Da inviare a SACE via PEC, firmato digitalmente dal legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri del Soggetto Finanziatore

Allegato 7
MODELLO DI ATTO DI ADESIONE

(DA PREDISPORRE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO FINANZIATORE FIRMARE DIGITALMENTE NEI DUE PUNTI ESCLUSIVAMENTE IN FORMATO PDF, NON SARANNO ACCETTATI DOCUMENTI IN FORMATO P7M, OVVERO DOCUMENTI CON UN SOLO PUNTO FIRMA. INVIARE ALLA CASELLA PEC sacegaranziaitalia@pec.it)

OGGETTO: Condizioni Generali per il rilascio di Garanzie da parte di SACE ai sensi del Decreto legge 8 aprile n. 23 del 2020

Facciamo riferimento alle Condizioni Generali 20210115 FCT V 4.0 ed ai relativi allegati pubblicati sul portale on-line Garanzia Italia aventi ad oggetto il rilascio da parte di SACE S.p.A., ai sensi del decreto-legge 8 aprile n. 23 del 2020 di garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi al fine di assicurare la necessaria liquidità ad imprese aventi sede in Italia colpite dall'epidemia Covid-19 (le "**Condizioni Generali**"), che abbiamo provveduto ad estrarre integralmente e a memorizzare su supporto durevole.

In relazione a quanto sopra, il sottoscritto [●], con sede legale in [●], iscrizione al Registro delle Imprese di [●], codice fiscale e P. IVA n. [●] (il "**Soggetto Finanziatore**") intende aderire, anche in nome e per conto degli eventuali futuri partecipanti al Contratto di Finanziamento, in cui rivestirà la qualifica di agente, ai sensi di quanto stabilito all'articolo 13 (*Modalità di adesione alle Condizioni Generali*) delle Condizioni Generali, alle Condizioni Generali medesime e impegnarsi a rispettare quanto in esse contenuto, assumendo tutti i relativi obblighi ed impegni.

A tal fine, il Soggetto Finanziatore, in persona del suo legale rappresentante [●], nato a [●] il [●], residente in [●], [o di altro soggetto munito dei necessari poteri in virtù di [●] allegata al presente atto]⁶⁵, anche in nome e per conto degli eventuali futuri partecipanti al Contratto di Finanziamento, in cui rivestirà la qualifica di agente, dichiara irrevocabilmente, e senza condizione alcuna, di:

- (a) aver letto attentamente le Condizioni Generali, di conoscerle, di averle comprese e di accettarne integralmente e incondizionatamente i contenuti;
- (b) assumere tutti gli obblighi e le dichiarazioni previsti ai sensi delle Condizioni Generali in capo al Soggetto Finanziatore, di essere consapevole degli obblighi derivanti dalla normativa applicabile all'operatività descritta dalle Condizioni Generali e di impegnarsi per tutta la durata delle stesse al rispetto della normativa di volta in volta applicabile.

Ai fini dell'invio delle comunicazioni previste dall'articolo 15 (*Comunicazioni ed elezione di domicilio*) delle Condizioni Generali, il Soggetto Finanziatore comunica che potrà essere utilizzato il seguente indirizzo [●] con

⁶⁵ Poteri di firma in forma di procura o delega da allegare nel caso in cui il sottoscrittore non sia il legale rappresentante.

indirizzo PEC [●].

Ai fini del presente atto il Soggetto Finanziatore, anche in nome e per conto degli eventuali futuri partecipanti al Contratto di Finanziamento, in cui rivestirà la qualifica di agente, elegge domicilio presso [●].

Il presente atto di adesione è regolato dalla legge italiana e per ogni controversia ad esso relativa sarà competente in via esclusiva il foro di Roma.

[Allega:

A – Poteri di firma]⁶⁶

[SOGGETTO FINANZIATORE]

Nome: [O]

Titolo: [O] *In qualità di legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri di [Soggetto Finanziatore]*

[Firma Digitale del legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri del Soggetto Finanziatore]

Il Soggetto Finanziatore, anche in nome e per conto degli eventuali futuri partecipanti al Contratto di Finanziamento, in cui rivestirà la qualifica di agente, dichiara di aver letto e di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti clausole delle Condizioni Generali:

Articolo 6.3 (*Escussione della Garanzia SACE – Eccezioni di SACE*)

Articolo 11 (*Legge regolatrice – Foro competente*)

[SOGGETTO FINANZIATORE]

Nome: [O]

Titolo: [O] *In qualità di legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri di [Soggetto Finanziatore]*

[Firma Digitale del legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri del Soggetto Finanziatore]

⁶⁶ Poteri di firma in forma di procura o delega da allegare nel caso in cui il sottoscrittore non sia il legale rappresentante.

Allegato 8
MODELLO DI ATTO DI CESSIONE

a favore di:

SACE S.P.A. (“**SACE**”)

Piazza Poli, 37/42

00187 - Roma

Alla c.a.: [●]

[Luogo], [Data]

Oggetto: Garanzia SACE No. / Codice Unico Identificativo (C.U.I.) [●]

Gentili Signori,

si fa riferimento alla Garanzia SACE No. / Codice Unico Identificativo (C.U.I.) [●] (la “**Garanzia SACE**”). I termini in maiuscolo eventualmente utilizzati, ma non definiti separatamente in questo documento hanno il significato loro attribuito nella Garanzia SACE.

Il Soggetto Finanziatore [anche per conto degli ulteriori partecipanti al Contratto di Finanziamento]⁶⁷, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1260 c.c. e ss., cede irrevocabilmente a SACE con efficacia dal [●], data di pagamento dell’indennizzo da parte di SACE ai sensi della Garanzia SACE, tutti i diritti, inclusi quelli di pagamento, e le azioni vantati dal Soggetto Finanziatore medesimo ai sensi del Contratto di Finanziamento [e [●]]⁶⁸ nei confronti dell’Impresa Beneficiaria e/o, in caso di Factoring Pro-Soluto, nei confronti del Debitore Ceduto [e [●]]⁶⁹ relativamente all’importo pari ad Euro [●]⁷⁰ [nonché relativamente alla quota pari a [●] degli importi, maturati e maturandi, dovuti dall’Impresa Beneficiaria al Soggetto Finanziatore ai sensi del Contratto di Finanziamento, e dovuta dal Soggetto Finanziatore a SACE quale quota della remunerazione ai sensi dell’articolo 4 (*Remunerazione della Garanzia SACE*) delle Condizioni Generali relative alla Garanzia SACE] (collettivamente, i “**Diritti Ceduti**”).

Il Soggetto Finanziatore garantisce (i) l’esistenza dei Diritti Ceduti ai sensi e per gli effetti dell’art. 1266 codice civile, (ii) di essere titolare di ogni diritto, titolo e interesse sui Diritti Ceduti e (iii) di non averli precedentemente ceduti ovvero costituito altri vincoli reali sugli stessi.

⁶⁷ Inserire solo in caso di finanziamento in pool, ove il cedente agisca in nome e per conto di tutti i finanziatori

⁶⁸ Identificare i documenti relativi a eventuali garanzie reali e personali

⁶⁹ Identificare eventuali garanti o terzi obbligati

⁷⁰ Identificare le somme in relazione alle quali si chiede / è stato corrisposto l’indennizzo ai sensi della garanzia SACE

Il presente Atto di Cessione è retto dalla legge italiana e per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il foro di Roma.

Letto, confermato e sottoscritto⁷¹

[LUOGO], [●]

[SOGETTO FINANZIATORE]

Nome: [O]

Titolo: [O] *In qualità di legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri di [Soggetto Finanziatore]*

[Firma Digitale del Rappresentante Legale o altro soggetto munito dei necessari poteri del Soggetto Finanziatore]

⁷¹ Da inviare a SACE via PEC, firmato digitalmente dal legale rappresentante del Soggetto Finanziatore

Allegato 9
MODELLO DI NOTIFICA DELLA CESSIONE

Lettera raccomandata a.r. o inviata a mezzo PEC

[all'Impresa Beneficiaria/Debitore Ceduto]

[al/ai garante/i]

p.c.: SACE S.P.A. ("**SACE**")

Piazza Poli, 37/42

00187 - Roma

Alla c.a.: [●]

[Luogo], [Data]

Oggetto: Contratto di Finanziamento datato [●] (il "**Contratto di Finanziamento**") coperto da Garanzia SACE No. / Codice Unico Identificativo (C.U.I.) [●] (la "**Garanzia SACE**")

Gentili Signori,

facciamo riferimento al Contratto di Finanziamento ed al pagamento effettuato da SACE a valere sulla Garanzia SACE a seguito del vostro inadempimento alle obbligazioni di rimborso previste nel Contratto di Finanziamento, per notificarvi ai sensi e per gli effetti degli articoli 1264 e 1265 del Codice Civile che:

1. Il Soggetto Finanziatore [anche per conto degli ulteriori partecipanti al Contratto di Finanziamento]⁷² con atto di cessione del [●] ha irrevocabilmente trasferito a SACE con efficacia dal [●], data di pagamento dell'indennizzo da parte di SACE ai sensi della Garanzia SACE, tutti i crediti, i diritti, inclusi quelli di pagamento, e le azioni vantati dal Soggetto Finanziatore medesimo ai sensi del Contratto di Finanziamento [e [●]]⁷³ nei confronti dell'Impresa Beneficiaria e, in ipotesi di Factoring Pro-Solvendo e/o Factoring Pro-Soluto, del Debitore Ceduto [e [●]]⁷⁴ relativamente all'importo pari ad Euro [●]⁷⁵ [nonché relativamente alla quota pari a [●] degli importi, maturati e maturandi, dovuti dall'Impresa Beneficiaria al Soggetto Finanziatore ai sensi del Contratto di Finanziamento, e dovuta dal Soggetto Finanziatore a SACE quale quota della remunerazione ai sensi dell'articolo 4 (*Remunerazione della Garanzia SACE*) delle Condizioni Generali relative alla Garanzia SACE] (i "**Diritti Ceduti**").

⁷² Inserire solo in caso di finanziamento in pool, ove il cedente agisca in nome e per conto di tutti i finanziatori

⁷³ Identificare i documenti relativi a eventuali garanzie reali e personali

⁷⁴ Identificare eventuali garanti o terzi obbligati

⁷⁵ Identificare le somme in relazione alle quali è stato corrisposto l'indennizzo ai sensi della garanzia SACE

2. A far data dal pagamento di [valuta] avvenuto in data [●] da parte di SACE quale adempimento delle obbligazioni di SACE ai sensi della Garanzia SACE, SACE è automaticamente ed espressamente surrogata in tutti i crediti, diritti, inclusi quelli di pagamento, le ragioni e le azioni vantati dal Soggetto Finanziatore nei confronti dell'Impresa Beneficiaria e/o, in caso di Factoring Pro-Solvendo o Factoring Pro-Soluto, nei confronti del Debitore Ceduto [e [●]]⁷⁶ ai sensi del Contratto di Finanziamento [e [●]]⁷⁷ fino alla concorrenza della somma corrisposta (i “**Diritti Surrogati**”) e il Soggetto Finanziatore [anche per conto degli ulteriori partecipanti al Contratto di Finanziamento]⁷⁸ ha inoltre surrogato SACE nei Diritti Surrogati anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1201 del codice civile, fermo restando l'autonomo diritto di regresso di SACE nei confronti dell'Impresa Beneficiaria.

La presente comunicazione è retta ed interpretata secondo la legge italiana.

[SOGGETTO FINANZIATORE]

Nome: [O]

Titolo: [O] *In qualità di legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri di [Soggetto Finanziatore]*

⁷⁶ Identificare eventuali garanti o terzi obbligati

⁷⁷ Identificare i documenti relativi a eventuali garanzie reali e personali

⁷⁸ Inserire solo in caso di finanziamento in pool, ove il cedente agisca in nome e per conto di tutti i finanziatori